

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS 231-2001
REGOLAMENTO



DATI E CARATTERISTICHE

Codice	Data versione	Versione
REG XXX	12.12.2023	1.0
Perimetro di applicazione	Investis Advisory	
Allegati	Allegato 1 Clausola di rispetto della normativa	

PROCESSO AUTORIZZATIVO

Azione	Data	Responsabile
Proposta	06.12.2023	Investis Advisory
Conformità con l'impianto organizzativo	06.12.2023	COO
Conformità alla normativa	06.12.2023	Compliance & AML
Approvazione	12.12.2023	Consiglio di Amministrazione
Pubblicazione	06.12.2023	Project & Process Management

STORICO VERSIONI

Numero versione	Data	Sintesi modifiche
1.0	12.12.2023	Prima emissione

INDICE DEL DOCUMENTO

GLOSSARIO DEI TERMINI E DEGLI ACRONIMI	6
1. LA NORMATIVA	8
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	8
1.2 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	8
1.3 L'EFFICACIA "ESIMENTE" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	10
1.4 I REATI	12
1.5 LE SANZIONI	19
1.5.1. LE SANZIONI PECUNIARIE	19
1.5.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE	20
1.5.3 LA CONFISCA	21
1.5.4 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA	22
1.6 I DELITTI TENTATI	22
1.7 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	23
1.8 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO	23
2 IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	25
2.1 INVESTIS ADVISORY S.R.L.	25
2.2 L'ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETÀ: ORGANI E SOGGETTI	25
2.3 GLI STRUMENTI REGOLATIVI E DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ	26
2.4 CONTROLLI ESTERNI	27
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	28
3.1 PREMessa	28
3.2 SCOPO E CARATTERI DEL MODELLO	28
3.3 FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO	29
3.4 ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO	33
3.5 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO	34
3.6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	34
4 ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE "RISCHIO-REATO"	36
5 PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO	37
6 ORGANISMO DI VIGILANZA	39
6.1 COMPOSIZIONE E REQUISITI	39
6.2 FUNZIONI E POTERI	41
6.3 MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI	42
6.4 VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO	43
6.5 RAPPORTI E FLUSSI INFORMATIVI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BANCA INVESTIS	44
7. WHISTLEBLOWING E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
7.1 FLUSSI INFORMATIVI	45
7.2 WHISTLEBLOWING	45
7.2.1 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	46
7.2.2 CAUTELE ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	46
7.2.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	47
7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	49

8 SISTEMA DISCIPLINARE	50
8.1 PRINCIPI GENERALI	50
8.2 CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	50
8.3 SANZIONI PER I DIPENDENTI	51
8.4 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI E SINDACI	52
8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, DEI CONSULENTI E DELLE ALTRE PARTI CONTRATTUALI	52
9 INFORMAZIONE E FORMAZIONE	53
10 INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	54
11 LINEE DI CONDOTTA E REGOLE DI COMPORTAMENTO	56
11.1 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24- <i>BIS</i> D.LGS. 231/2001)	56
11.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	56
11.1.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	58
11.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	59
11.2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25 D.LGS. 231/2001)	60
11.2.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	60
11.2.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	64
11.2.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	64
11.3 REATI SOCIETARI (ART. 25- <i>TER</i> D.LGS. 231/2001)	66
11.3.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	66
1.3.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	73
2.3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	74
2.4 REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART.25- <i>SEXIES</i> D.LGS. 231/2001)	77
2.4.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	77
2.4.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	85
2.4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	85
2.5 REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25- <i>SEPTIES</i> D.LGS. 231/2001)	86
2.5.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	86
2.5.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	88
2.5.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	88
2.6 REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25- <i>OCTIES</i> D.LGS. 231/2001)	89
2.6.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	89
2.6.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	92
2.6.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	93
2.7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25- <i>DECIES</i> D.LGS. 231/2001)	93
2.7.1 LA FATTISPECIE DI REATO	93
2.7.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	94

2.7.3 DIVIETI	94
2.8 DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001)	94
2.8.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	94
2.8.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ "A RISCHIO" DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	95
2.8.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	96
2.9 REATI TRIBUTARI (ART. 25- <i>QUINQUIESDECIES</i> D.LGS. 231/2001)	96
2.9.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	96
2.9.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.	100
2.9.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	100
2.9 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)	101
3 RINVIO AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E ALLE PROCEDURE DEL GRUPPO	103

GLOSSARIO DEI TERMINI E DEGLI ACRONIMI

Termine	Definizione
AD	Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca
Attività a rischio reato	Le attività di Investis Advisory nell'ambito delle quali appare non meramente teorico un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto 231
Autorità	Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni, anche estere
Banca o Capogruppo	Banca Investis S.p.A.
Codice etico e di comportamento	Dichiarazione dei diritti, dei doveri e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Società, predisposta dalla Capogruppo e applicabile a tutti i dipendenti del Gruppo
CDA	Consiglio di Amministrazione
Decreto 231	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni
Gruppo	Gruppo Banca Investis
Organo Dirigente	Consiglio di Amministrazione (Organo di Supervisione Strategica)
Organi Sociali	Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Termine	Definizione
Organismo di Vigilanza (o ODV)	Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto 231, avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello
Reati presupposto (o Reati 231)	I reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società, degli enti e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, previsti dagli artt. da 24 a 25-duodevicies del Decreto, dall'art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146 e ss.mm.ii, e da ulteriori leggi speciali, la cui commissione, oltre alla responsabilità personale dell'autore materiale del reato, determina, altresì, il sorgere della responsabilità amministrativa da reato a carico della Società.
Soggetti Apicali	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso - e quindi il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato
Soggetti Sottoposti	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali
Soggetti Terzi	Soggetti esterni alla struttura di Investis Advisory, quali – a titolo meramente esemplificativo – i Fornitori, i Senior Advisor e gli Industry Experts
Validità	Entrata in vigore, piena efficacia normativa
Procedura	Il seguente documento
Whistleblowing	Istituto che permette al Destinatario di segnalare a soggetti interni eventuali irregolarità o reati commessi in ambito aziendale, di cui venga a conoscenza in ragione della propria attività

1. LA NORMATIVA

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Il Decreto 231 ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile, sostanzialmente, alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per una serie di reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che agiscono per loro conto.

L'ente non risponde, invece, se l'autore del Reato presupposto ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente si aggiunge – in via diretta ed autonoma¹ – a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il Reato 231.

La responsabilità dell'ente sussiste se viene accertato un *deficit* nella sua organizzazione che ha reso possibile la commissione del Reato 231 da parte della persona fisica (c.d. colpa di organizzazione), se cioè non ha implementato un apparato di regole, procedure e presidi precauzionali volti a minimizzare i rischi insiti nelle proprie Attività a rischio reato; in quest'ottica, il principale strumento a disposizione dell'ente per dimostrare l'assenza di profili di colpa di organizzazione - e non incorrere, quindi, nella responsabilità amministrativa delineata dal D.lgs. 231/2001 - è costituito dall'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione di un Reato presupposto, di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenirne la realizzazione.

1.2 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231, può sorgere una responsabilità dell'ente per Reati presupposto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

¹ In base all'art. 8 del D.lgs. n. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia".

- da persone fisiche che rivestono **funzioni di rappresentanza**, di **amministrazione** o di **direzione**, anche se di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cc.dd. apicali)²;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (cc.dd. sottoposti)³.

I concetti di *interesse* e *vantaggio*, contemplati nell'art. 5 del Decreto 231 quali criteri - tra loro alternativi - di imputazione oggettiva dell'illecito all'ente, hanno significati diversi.

L'*interesse* esprime la direzione finalistica della condotta della persona fisica ad arrecare un beneficio all'ente, da verificare secondo una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento). Tale direzione deve trovare riscontro nell'idoneità della condotta a produrre il beneficio per l'ente; non è, invece, richiesto che lo stesso venga effettivamente conseguito.

Il *vantaggio* è il risultato materiale del reato, verificabile *ex post*: assume quindi connotati oggettivi e rileva anche se conseguito dall'ente nonostante la persona fisica non agisse nel suo interesse.

I due requisiti dell'interesse e del vantaggio possono coesistere; è, tuttavia, sufficiente che ne ricorra solo uno per innescare la responsabilità dell'ente.

L'inclusione dei reati colposi (art. 25-*septies* del decreto 231 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e art. 25-*undecies* in materia ambientale) all'interno del catalogo dei Reati presupposto ha fatto dubitare della loro conciliabilità con i criteri dell'interesse o vantaggio dell'ente: i reati colposi, infatti, sono per definizione non voluti e, dunque, difficilmente immaginabili come realizzati per un qualche interesse o vantaggio.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 24 aprile 2014, n. 38343 (c.d. Thyssen), seguite dalla giurisprudenza successiva, hanno chiarito che nei reati colposi l'interesse va riferito alla condotta colposa e non all'evento che ne è derivato: così, sarà da ritenere commesso nell'interesse dell'ente un reato che ha tratto origine da una decisione di risparmiare sui costi necessari per prevenirlo (ad es., le lesioni di un lavoratore connesse ad un infortunio occorso a causa di un difetto di manutenzione delle scale serventi l'area

² A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il presidente, gli amministratori, i direttori generali, il direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

³ Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

adibita a ufficio, mai risolto per non sopportare i relativi costi di intervento).

1.3 L'EFFICACIA "ESIMENTE" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Gli articoli 6 e 7 del Decreto 231 disciplinano i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente.

Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del Reato 231 all'interno dell'organizzazione.

Se si tratta dei Soggetti Apicali, la responsabilità dell'ente è presunta; l'ente può tuttavia andare esente da responsabilità se dimostra che:

- l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

Se il Reato 231 è stato commesso dai Soggetti Sottoposti il meccanismo muta: l'accusa deve provare la responsabilità dell'ente, dimostrando che la commissione del Reato 231 è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che gravano sui Soggetti Apicali.

In sintesi: se autore del Reato 231 è un apicale, grava sull'ente l'onere di dimostrare l'assenza di una propria colpa di organizzazione, secondo i criteri indicati dall'art. 6 del Decreto 231; di contro, se autore del Reato 231 è un sottoposto, grava sull'accusa l'onere di dimostrare una colpa di organizzazione dell'ente.

In entrambi i casi, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, costituiscono il principale strumento a disposizione dell'ente per rappresentare l'assenza di *deficit* organizzativi al proprio interno e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto 231.

Il Decreto 231 non indica, tuttavia, analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e taluni vincoli essenziali di contenuto.

In generale, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché

al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, deve:

- individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione a tali attività;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto 231 prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o, ancora, qualora emergano lacune da correggere.

Accanto a tali previsioni, Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali», abrogando le precedenti disposizioni introdotte dalla legge n. 179/2017 in materia di c.d. whistleblowing ha previsto all'art. 6, comma 2-bis del Decreto 231 che il Modello deve prevedere canali di segnalazione interna che consentano tanto ai Soggetti Apicali, quanto ai Soggetti Sottoposti, di presentare segnalazioni relative a violazioni o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo commesse ai danni dell'interesse pubblico o dell'ente, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e violazioni del Modello.

I canali di segnalazione previsti dal Modello devono garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; inoltre, il Modello deve prevedere il divieto di porre in essere atti ritorsivi nei confronti del dipendente che effettua segnalazioni e un idoneo sistema disciplinare.

In conformità alla disciplina sopra esaminata, il presente Modello – e la Procedura Whistleblowing del

Gruppo che trova applicazione anche nei confronti della Società – prevede che (i) nei confronti del Personale che effettui una segnalazione ai sensi del presente Modello o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o comunque sleale, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; (ii) gli atti ritorsivi da chiunque posti in essere nei confronti dei Dipendenti che abbiano effettuato una segnalazione, ovvero le segnalazioni da chiunque fatte con dolo o colpa grave sono passibili di sanzioni disciplinari.

1.4 I REATI

Una responsabilità amministrativa dell'ente può trarre origine esclusivamente dalla commissione di uno dei reati tassativamente indicati per legge (i cc.dd. Reati presupposto): per la gran parte, essi sono contenuti nel D.lgs. 231/2001, agli artt. da 24 a 25-*duodevicies*; ulteriori indicazioni si rinvengono all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e in talune leggi speciali.

Al momento dell'approvazione del presente Modello, i Reati presupposto della responsabilità dell'ente possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: (A) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico; (B) delitti informatici e di trattamento illecito di dati; (C) delitti di criminalità organizzata; (D) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (E) delitti contro l'industria e il commercio; (F) reati in materia societaria; (G) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; (H) delitto di pratiche di mutilazione genitale femminile e reati contro la personalità individuale; (I) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato; (J) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; (K) delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; (L) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; (M) delitti in materia di violazione del diritto di autore; (N) delitti contro l'amministrazione della giustizia; (O) reati ambientali; (P) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); (Q) reati di razzismo e xenofobia; (R) reati di frode in competizioni sportive (S) reati tributari; (T) reati di contrabbando; (U) delitti contro il patrimonio culturale; (V) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (W) reati transnazionali; (X) inosservanza delle sanzioni interdittive.

Nello specifico, i Reati 231 riconducibili a ciascuna categoria sono i seguenti:

- Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25):
 - o malversazione di erogazioni pubbliche;
 - o indebita percezione di erogazioni pubbliche;
 - o turbata libertà degli incanti;
 - o turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
 - o frode nelle pubbliche forniture;
 - o truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
 - o truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - o frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
 - o indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
 - o peculato offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - o peculato mediante profitto dell'errore altrui offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - o concussione;
 - o corruzione per l'esercizio della funzione;
 - o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - o corruzione in atti giudiziari;
 - o induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - o istigazione alla corruzione;
 - o peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;
 - o abuso d'ufficio offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - o traffico di influenze illecite, come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.
- Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis):
 - o falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
 - o accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
 - o detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
 - o detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
 - danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
 - frode informatica del certificatore di firma elettronica;
 - delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica introdotti dal d.l. 21 settembre 2019, n. 105.
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):
- associazione per delinquere;
 - associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina;
 - associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
 - scambio elettorale politico-mafioso;
 - sequestro di persona a scopo di estorsione;
 - associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine.
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
 - alterazione di monete;
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
 - falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25–bis.7):
 - turbata libertà dell'industria e del commercio;
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza;
 - frodi contro le industrie nazionali;
 - frode nell'esercizio del commercio;
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
- Reati societari (art. 25-ter):
 - false comunicazioni sociali;
 - false comunicazioni sociali delle società quotate;
 - falso in prospetto e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione⁴;
 - impedito controllo⁵;
 - formazione fittizia del capitale;
 - indebita restituzione dei conferimenti;
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
 - operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi;

⁴ L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto all'art. 173-bis del D.lgs. 58/1998 (TUF), abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c. L'art. 37, comma del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha invece inserito la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione all'art. 27 dello stesso decreto, abrogando contestualmente l'art. 2624 c.c. La conseguenza delle suddette abrogazioni è la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione dal novero dei c.d. reati presupposto e con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente (Cass. SS.UU. pen., 23 giugno 2011, n. 34476).

⁵ L'articolo 37, comma 35 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, comma 1 c.c., escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D.lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. *i componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi, 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio*".

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- corruzione tra privati;
- istigazione alla corruzione tra privati;
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nell'ambito di fusioni transfrontaliere, introdotto dal D.lgs. 19/2023.
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Reati contro la personalità individuale (artt. 25-*quater*.1 e 25-*quinqies*):
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - prostituzione minorile;
 - pornografia minorile;
 - detenzione o accesso a materiale pornografico;
 - pornografia virtuale;
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - tratta di persone;
 - acquisto e alienazione di schiavi;
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - adescamento di minorenni.
- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (art. 25-*sexies*);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1):
 - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - frode informatica produttiva di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuali;
 - delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- trasferimento fraudolento di valori.
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25–*novies*):
 - Delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.
- Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25–*decies*):
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Reati ambientali (art. 25–*undecies*):
 - inquinamento ambientale;
 - disastro ambientale;
 - delitti colposi contro l'ambiente;
 - traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
 - circostanze aggravanti (delitti associativi in materia ambientale);
 - uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
 - illeciti scarichi di acque reflue;
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
 - violazioni in materia di bonifica dei siti;
 - violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari ambientali;
 - traffico illecito di rifiuti;
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
 - violazioni in relazione al Sistema «SISTRI»⁶;
 - violazioni in tema di prevenzione e limitazioni delle emissioni atmosferiche;
 - violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette;
 - violazioni in tema di impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente;
 - inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.
- Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25–*duodecies*):
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
- Razzismo e xenofobia (art. 25–*terdecies*):

⁶ La fattispecie in esame non risulta applicabile – né da essa può sorgere una responsabilità dell'ente – in quanto il sistema SISTRI non è mai entrato in funzione (né, con esso, le sanzioni penali previste per la violazione delle regole di tenuta e compilazione dei certificati) e, con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, è stato sostituito dal RENTRI con efficacia a partire dal 15 giugno 2023.

- Propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione razziale fondati sulla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*):
 - frode in competizioni sportive;
 - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;
 - esercizio di giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati.
- Reati tributari (art. 25-*quinesdecies*):
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - dichiarazione infedele;
 - omessa dichiarazione;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
 - indebita compensazione.
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*):
 - Delitti e contravvenzioni in materia doganale previsti dagli artt. 282 ss. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*):
 - furto di beni culturali;
 - appropriazione indebita di beni culturali;
 - ricettazione di beni culturali;
 - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
 - violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
 - importazione illecita di beni culturali;
 - uscita o esportazione illecite di beni culturali;
 - distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
 - contraffazione di opere d'arte.
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*);
- Reati transnazionali:

- associazione per delinquere;
- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei cc.dd. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
-
- Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23)

1.5 LE SANZIONI

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da un Reato 231 sono previste le seguenti tipologie di sanzioni:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

1.5.1. LE SANZIONI PECUNIARIE

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica abbia riparato le conseguenze derivanti dal Reato 231.

L'ammontare concreto della sanzione viene determinato dal giudice sulla base di un doppio criterio.

Infatti, diversamente dalle “classiche” pene pecuniarie della multa e dell’ammenda, che possono oscillare tra un minimo e un massimo predeterminato dalla legge, nel Decreto 231 le sanzioni pecuniarie seguono un sistema di calcolo c.d. per quote: per ciascuno dei Reati individuati dagli illeciti amministrativi previsti dagli artt. da 24 a 25-*duodevicies*, infatti, la legge prevede un numero minimo e massimo di quote; ad ogni “quota” è poi associato un valore economico che oscilla, a sua volta, tra un importo minimo e massimo. Il numero delle quote selezionate rappresenta il grado di gravità della violazione, mentre il valore da attribuire a ciascuna di esse dipende dalle condizioni patrimoniali dell’ente.

In sostanza, il giudice:

- in prima battuta determina il numero di quote nell’intervallo compreso tra il minimo e il massimo previsto specificamente per ciascun illecito, fermo restando che, in generale, il numero di quote non può essere inferiore a 100 e superiore a 1.000. Come detto, poi, nella determinazione del numero delle quote il giudice tiene conto:
 - o della gravità del fatto;
 - o del grado della responsabilità dell’ente;
 - o dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- in seconda battuta, attribuisce a ogni singola quota un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00. Nel fissare l’importo della singola quota, il giudice valuta appunto le condizioni economico-patrimoniali dell’ente.

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno, dunque, oscillare tra un minimo di € 25.800, cioè il prodotto del numero minimo di quote per l’importo minimo alle stesse attribuibile, ed un massimo di € 1.549.000, pari al prodotto del numero massimo di quote per l’importo massimo alle stesse associabile.

1.5.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive si applicano ai soli illeciti che espressamente le contengono purché (i) l’ente abbia tratto rilevante profitto dal Reato 231 o (ii) vi sia stata reiterazione di illeciti. Tali sanzioni mirano a prevenire la reiterazione dell’illecito e, quando applicate, si aggiungono alle sanzioni pecuniarie.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle misure interdittive è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni)⁷, ad esclusione di alcuni casi tassativi nei quali le misure possono assumere carattere definitivo.

L'ente non incorre in sanzioni interdittive, anche qualora astrattamente applicabili, se:

- l'autore del Reato 231 ha agito nel prevalente interesse proprio e l'ente ha tratto un vantaggio minino dal Reato 231;
- il danno cagionato è di minima entità.

Più in generale, l'ente può andare esente dall'applicazione di tali sanzioni se prima dell'apertura del dibattimento pone in essere le condotte riparatorie indicate dall'art. 17 del Decreto.

Ai sensi del D.l. 2/2023, le sanzioni interdittive non possono mai essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato 231 mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (e il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi).

1.5.3 LA CONFISCA

⁷ A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazza-corrotti), fanno eccezione la concussione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche nell'ipotesi aggravata ex art. 319-bis c.p.), la corruzione in atti giudiziari, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e l'istigazione alla corruzione dal lato attivo, per le quali è prevista la durata «non inferiore a quattro anni e non superiore a sette» e «non inferiore a due anni e non superiore a quattro», a seconda che il Reato sia commesso da un soggetto apicale ovvero sottoposto all'altrui direzione. Tuttavia, la durata delle sanzioni interdittive ritorna ad essere quella ordinaria stabilita dall'art. 13, co. 2 del Decreto (cioè non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) «se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

Si tratta di una sanzione prevista come obbligatoria in caso di condanna dell'ente; consiste nell'ablazione del prezzo o del profitto del Reato 231 (cioè, rispettivamente, l'utilità promessa all'autore del reato perché lo realizzi e i guadagni, anche di natura non patrimoniale, conseguenti al compimento del Reato 231), ad esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato.

Qualora non sia possibile procedere con la confisca diretta del prezzo o del profitto del Reato 231, ad esempio perché non è rinvenibile il beneficio economico che l'ente ha tratto immediatamente da questo, la misura può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato 231 (c.d. confisca per equivalente o di valore).

Il Decreto 231 prevede talune forme di confisca applicabili anche in assenza di sentenza di condanna.

La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6, comma 5: si prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal Reato 231 commesso da Soggetti Apicali anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile dell'illecito. In tal caso, la confisca svolge una funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dalla commissione del Reato presupposto.

L'art. 15, comma 4 del Decreto 231, prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa nel caso questa sia affidata a un commissario giudiziale.

Infine, l'art. 23, comma 3 del Decreto 231 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività per l'ipotesi in cui l'ente, cui sia stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, abbia violato gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni.

1.5.4 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta nel caso in cui nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata a spese della persona giuridica condannata, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza di condanna, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.6 I DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà. È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.7 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 Decreto 231, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione ai Reati 231 contemplati dal Decreto 231 commessi all'estero: si pensi all'ipotesi in cui un dipendente di una società italiana sia deceduto all'estero a seguito di un infortunio sul lavoro, determinato dalla violazione delle norme in materia di sicurezza.

Tuttavia, affinché possa sorgere una responsabilità dell'ente per Reati 231 commessi all'estero, è necessario che:

- il Reato 231 sia commesso all'estero da un Soggetto Apicale o Sottoposto dell'ente;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ricorrano le condizioni per la procedibilità dei reati all'estero (ad es., determinati limiti di pena detentiva stabiliti in astratto per il reato; cittadinanza italiana dell'autore del reato o della persona offesa; ecc.) previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.⁸;
- non stia già procedendo nei confronti dell'ente lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- se il Reato presupposto è punibile a richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

La Relazione illustrativa al Decreto 231 sottolinea - come *ratio* di tale opzione normativa - la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in esame.

1.8 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da Reato 231 viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tal proposito, l'art. 36 del Decreto 231 prevede che *«la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi*

⁸ Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*quinqüiesdecies* del D.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende».

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato (o indagato, nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale) per il Reato 231 da cui dipende l'illecito amministrativo: se ricorre tale situazione, l'ente potrà comunque partecipare al procedimento nominando un rappresentante *ad hoc*.

In ogni caso, quando il legale rappresentante o il rappresentante *ad hoc* non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4 D.lgs. 231/2001).

2 IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

2.1 INVESTIS ADVISORY S.R.L.

INVESTIS ADVISORY S.R.L. è una società di diritto italiano con sede legale a Milano, Piazza Borromeo n.12.

La Società, soggetta alla direzione e al coordinamento della Banca, è stata costituita con atto del 25/11/2019, ed è entrata a far parte del Gruppo Banca Investis nel 2022.

Prima dell'ingresso nel Gruppo Banca Investis, INVESTIS ADVISORY S.R.L. era soggetta alla direzione e al coordinamento da parte di Fante S.r.L, che ne possedeva l'intero capitale sociale.

Fante S.r.L, costituita con atto del 25/11/2008, è stata fusa per incorporazione in INVESTIS ADVISORY S.R.L. con atto del 20/12/2022.

INVESTIS ADVISORY S.R.L. fornisce servizi di consulenza e assistenza in operazioni di Corporate Finance, M&A (Sell-side e Buy-side), Debt | Capital Advisory, Restructuring & Turnaround.

Più in particolare, la Società assiste clientela *corporate* e, in misura minore, multinazionali, fondi di investimento e istituti di credito:

- in operazioni di acquisizione, cessione, conferimento, disposizione di aziende, rami di aziende, pacchetti azionari, quote, diritti sociali di e tra società e/o privati;
- in operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione societaria, nonché nella raccolta di capitali attraverso aumenti di capitale o emissione di strumenti di capitale o di strumenti e/o titoli di debito;
- in operazioni di raccolta e/o ristrutturazione e/o rinegoziazione di debito;
- nell'analisi finanziaria, controllo di gestione, analisi competitive e di settore, riorganizzazione e pianificazione strategica e societaria, amministrativa, logistica, fiscale, operativa e organizzativa, commerciale, di *marketing*, informatica di società ed enti;
- nei processi di internazionalizzazione delle imprese e di ogni altra attività affine o complementare alle precedenti.

2.2 L'ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETÀ: ORGANI E SOGGETTI

Il modello di *governance* della Società si articola nei termini che seguono:

- Consiglio di Amministrazione:
 - Il Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri effettivi, è l'organo responsabile in via originaria della gestione aziendale, nonché della definizione degli obiettivi e piani di sviluppo annuale e pluriennale della Società.
 - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che per legge sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.
 - Inoltre, è previsto l'intervento del socio in relazione – fra gli altri – alle delibere riguardanti il *Business Plan* e il *Budget*, la conclusione, modifica o estinzione di contratti di finanziamento, l'acquisizione o la dismissione di proprietà immobiliari e/o partecipazioni sociali.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato:
 - Al Presidente del C.d.A. è attribuita la rappresentanza legale della Società, disgiuntamente dall'A.D.
 - Quest'ultimo, in base all'assetto di deleghe interno, è titolare di ampi poteri di gestione e amministrazione dell'ente, secondo le linee guida strategiche del Gruppo, ed è il responsabile della complessiva organizzazione aziendale.
- Client Partner:
 - I Client Partner sono i responsabili originari della gestione dei mandati di consulenza, della valutazione delle situazioni di conflitto di interessi e della valutazione dei Dipendenti della Società (sia per l'assunzione che per la progressione interna, nonché per il riconoscimento della quota variabile della retribuzione).
- AML:
 - Le verifiche AML e reputazionali in relazione alle attività di assistenza e consulenza erogate dalla Società sono effettuate dalla Capogruppo.

2.3 GLI STRUMENTI REGOLATIVI E DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ

INVESTIS ADVISORY S.R.L., facendo parte del Gruppo Banca Investis, osserva le procedure e le *policy* che regolamentano a livello di Gruppo l'esercizio delle attività secondo i canoni di legalità, correttezza, professionalità, assenza di conflitti di interesse e diligenza.

In aggiunta a queste, la Società ha implementato taluni strumenti regolativi che orientano la modalità di conduzione del *business* aziendale e con i quali si coordina il presente Modello. Si tratta, in particolare:

- **del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo.** Tale documento esprime i principi etici e di comportamento che la Capogruppo e le sue controllate riconoscono come coessenziali alla loro

attività e sui quali richiamano l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali (in particolare, la tutela del patrimonio aziendale e della riservatezza delle informazioni, la prevenzione dei conflitti di interesse, la corretta informazione sui servizi offerti alla clientela, il rispetto delle normative per il contrasto ai fenomeni corruttivi, di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e usura, ecc.).

- **del Sistema di deleghe e procure.** I poteri per rappresentare o impegnare la Società sono formalizzati. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione della revisione o della modifica della struttura organizzativa.
- **Sistema di Procedure Interne.** La Società, per adeguare il proprio assetto regolativo alle specificità della normativa italiana con riferimento alla segnalazione di condotte illecite, adotta il Regolamento, Sistema interno di Segnalazione delle violazioni – (c.d. Whistleblowing) di Gruppo, che stabilisce contenuti e destinatari delle segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023, i meccanismi di verifica e riscontro delle stesse e le misure di tutela per il segnalante e il segnalato.

2.4 CONTROLLI ESTERNI

La Società affida ad un consulente fiscale esterno l'incarico di redazione della dichiarazione dei redditi e di tenuta della contabilità della Società, i cui dati vengono trasmessi altresì alla Capogruppo per la predisposizione del progetto di bilancio individuale e consolidato. La Società ha, inoltre, nominato una primaria Società di Revisione esterna per la revisione legale dei conti.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

3.1 PREMESSA

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231, oltre a permettere alla Società di dimostrare l'assenza di una colpa d'organizzazione e non incorrere quindi in sanzioni, è *in primis* espressione di un atto di responsabilità sociale dell'ente, che attraverso di esso intende cogliere un'opportunità di promozione della legalità quale valore irrinunciabile del proprio operare.

Il presente Modello intende:

- valorizzare la cultura di *compliance* già presente presso la Società, in virtù anche della propria appartenenza al Gruppo;
- definire in modo chiaro le regole operative aziendali, con particolare riguardo a quelle relative alle Attività a rischio reato;
- rendere più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

3.2 SCOPO E CARATTERI DEL MODELLO

Lo scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i Reati presupposto, mediante l'individuazione delle attività maggiormente esposte a rischio di reato e la conseguente adozione degli opportuni presidi cautelari.

I principi cui si ispira il presente Modello trovano più sintetica declinazione nel Codice Etico e di Comportamento del Gruppo.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti finalità:

- sensibilizzare tutti i Destinatari affinché, nell'espletamento delle proprie attività, mantengano comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etico - sociali ai quali si ispira il Gruppo nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei Reati presupposto previsti dal Decreto 231;
- ribadire che qualsiasi comportamento illecito è fortemente stigmatizzato dalla Società, anche qualora possa arrecarle benefici;

- potenziare, e rendere più efficace, la cultura di controllo e di gestione del rischio, con benefici ipotizzabili sia sulla qualità dei servizi erogati ai clienti, sia in termini di maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione del personale nella conduzione operativa;
- tutelare l'immagine e la reputazione della Società verso i clienti e tutti gli altri *stakeholders*.
- chiarire ai Destinatari i comportamenti che potrebbero esporli a sanzioni penali e disciplinari e dai quali potrebbe sorgere anche una responsabilità amministrativa in capo alla Società;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interno, indirizzate in particolare agli ambiti più esposti ai rischi del Decreto 231, per intervenire tempestivamente e prevenire o contrastare la commissione dei Reati presupposto, nonché garantire la formazione - sia dei Soggetti Apicali, sia dei Dipendenti e collaboratori - alla corretta esecuzione delle rispettive mansioni;
- prevedere specifiche sanzioni a carico dei destinatari del Modello, in caso di violazione delle previsioni in esso contenute, ovvero di commissione di un illecito sanzionabile ai sensi del Decreto 231.

3.3 FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il processo di definizione del Modello si è articolato in più fasi, sulla base di un *Action Plan* condiviso con le competenti funzioni della Società e del Gruppo:

- 1) Analisi preliminare del contesto aziendale:
 - o Tale fase è consistita nel preventivo esame della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (in primis, l'organigramma) con l'obiettivo di inquadrare correttamente il modello di business della Società, le relative responsabilità funzionali, nonché i processi, le Attività a rischio reato e i relativi responsabili.
- 2) Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio Reato":
 - o Così individuate le aree di Attività a rischio reato e i processi "strumentali" nell'ambito dei quali non appare meramente teorico un rischio di commissione dei Reati presupposto, si è proceduto ad una più attenta valutazione delle peculiarità degli stessi.

Sono state, quindi, effettuate interviste ai *risk owner*, sia interni alla Società che presso la Capogruppo, che interviene nella gestione di talune Attività a rischio reato, precedentemente individuati per processo e attività sensibile, con lo scopo di analizzare i meccanismi di gestione e gli strumenti di controllo posti a presidio degli stessi, nonché per verificare l'eventuale pregresso coinvolgimento della Società o di suoi esponenti in indagini o procedimenti penali relativi a taluno dei Reati presupposto del Decreto 231: le informazioni così raccolte sono state formalizzate in appositi verbali, contenenti la descrizione delle eventuali criticità individuate sui controlli dei singoli processi esaminati.

La valutazione del sistema di controllo è stata condotta, prendendo come riferimento i seguenti parametri:

- 3) esistenza di documentazione organizzativa formalizzata;
- 4) tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- 5) segregazione dei compiti;
- 6) esistenza di deleghe formalizzate e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

L'attività di *Risk Assessment* ha consentito di rilevare che né la Società né suoi esponenti aziendali sono mai stati coinvolti in indagini o procedimenti penali per taluno dei Reati presupposto previsti dal Decreto 231.

Considerando, poi, le peculiari caratteristiche del *business* esercitato da INVESTIS ADVISORY S.R.L., è stato possibile identificare alcune aree caratterizzate da un potenziale rischio-reato non meramente teorico per la Società.

In particolare, sono risultate meritevoli di attenzione le seguenti fattispecie di Reato 231, in quanto vicine alla realtà del *business* nel quale opera la Società:

- alcuni delitti informatici richiamati dall'art. 24-bis del Decreto 231;
- taluni reati contro la pubblica amministrazione richiamati dall'art. 25 del Decreto 231;
- taluni reati societari, compreso il reato di “corruzione tra privati” e “falso in bilancio”, richiamati dall'art. 25-ter del Decreto 231;
- i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art.25-sexies del Decreto 231;
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del Decreto 231;
- i delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del Decreto 231;
- il reato contro l'amministrazione della giustizia richiamato dall'art. 25-decies del Decreto 231;
- i delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, richiamati dall'art.25-duodecies del Decreto 231;
- taluni reati tributari, richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231.

Dopo un'attenta valutazione preliminare supportata dal ciclo di interviste effettuate e dalla verifica

documentale condotta, e tenendo in considerazione tanto la realtà operativa della Società quanto la fisionomia dei singoli reati in questione (con particolare riferimento all'elemento psicologico e alla necessità che sia ravvisabile poi un interesse o vantaggio dell'ente alla rispettiva commissione), è apparso, invece, remoto il rischio di verifica dei Reati presupposto richiamati dagli articoli: 24 e 25, con specifico riguardo ai delitti di peculato e abuso d'ufficio introdotti dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, e ai delitti di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, introdotti dal D.lg. 105/2023, 24-ter (criminalità organizzata), 25-bis (falsità in strumenti e segni di riconoscimento), 25-bis.1 (delitti contro l'economia pubblica), 25-quater (terrorismo), 25-quater.1 e 25-quinquies (reati contro la persona e la personalità individuale), 25-octies, con specifico riguardo al reato di ricettazione, 25-octies.1 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), 25-novies (reati in materia di tutela del diritto d'autore), 25-undecies (reati ambientali), 25-terdecies (reati di razzismo e xenofobia), 25-quaterdecies (reati di frode in competizioni sportive), 25-sexiesdecies (reati di contrabbando), 25-septiesdecies e 25-duodevicies (reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio e devastazione di beni culturali e paesaggistici), nonché dei reati transnazionali.

Rispetto a essi si ritiene che lo scrupoloso rispetto degli strumenti regolativi già in vigore presso la Società e, *in primis*, del Codice Etico e di Comportamento, costituisca un presidio adeguato a fini di prevenzione.

È utile una precisazione in relazione al reato di associazione a delinquere: non si è ritenuto di trattarlo come un potenziale estensore di responsabilità anche verso fattispecie di reato non autonomamente rilevanti quali Reati presupposto. In breve, pur non potendo escludere il rischio di associazioni criminose che perseguano delitti non ritenuti autonomamente rilevanti nell'economia del Decreto o, comunque, ritenuti non significativi a seguito dell'attività di *risk assessment*, si è ritenuto di privilegiare i principi di rischio accettabile e *cost-effectiveness* dei processi di controllo interno, e, così, non estendere ulteriormente il perimetro delle attività meritevoli di attenzione.

Analogamente, per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, l'analisi è stata condotta privilegiando l'ipotesi di una loro correlazione con proventi di reati già considerati meritevoli di attenzione. In relazione all'ipotesi di attività di *laundering* connesse a proventi di altri reati, anche non richiamati dal Decreto, si è ritenuto presidio sufficiente l'adozione di cautele volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria riconducibili alla Società.

Per le aree di Attività sensibili ed i relativi processi strumentali identificati, sono state individuate le possibili modalità di realizzazione dei Reati presupposto, le funzioni ed i soggetti (Dipendenti e non) normalmente coinvolti.

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di *risk assessment* basata sull'assegnazione di uno *scoring* correlato al grado di possibilità che l'evento si realizzi e alla gravità delle possibili conseguenze.

Il giudizio sintetico ottenuto è stato qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto; ARANCIONE – rischio medio; GIALLO – rischio basso; VERDE – rischio molto basso.

Nessuna area è risultata caratterizzata da un rischio alto: appare significativo sul punto il fatto che la Società non sia mai stata neppure coinvolta in indagini per illeciti amministrativi da reato dalla sua costituzione ad oggi.

FATTISPECIE D.LGS. 231/2001	REATI IN CONSIDERAZIONE	RUBRICA DEI REATI
24-bis	art. 615-ter e 615-quater c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico; Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
25	artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 321 e 322 c.p.	Corruzione (e Istigazione alla corruzione) per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche aggravata); Corruzione in atti giudiziari; Induzione indebita a dare o promettere utilità.
25-ter	artt. 2621, 2621-bis; 2627, 2628, 2629, 2635, 2635-bis, 2637 e 2638 c.c. e art. 54 D.lgs. 19/2023	False comunicazioni sociali; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati; Aggiotaggio; Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.
25-sexies	artt. 184 e 185 D. lgs. 58/1998.	Abuso di informazioni privilegiate; Manipolazione del mercato.

25-septies	artt. 589 e 590, co. 3 c.p.	Omicidio colposo; Lesioni colpose gravi e gravissime
25-octies	artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.	Riciclaggio; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Autoriciclaggio.
25-decies	art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
25-duodecies	art. 22, co. 12-bis D. lgs. 286/1998	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
25-quinquiesdecies	artt. 2, 3 e 10 D.lgs. 74/2000.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; Occultamento o distruzione di documenti contabili.



3) Disegno del Modello:

- o A seguito delle attività sopra descritte, la Società ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello organizzativo che intende attuare, tenendo presenti le procedure già in vigore e i presidi e i protocolli vigenti presso la Capogruppo.
- o A questo scopo, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il sistema di controllo esistente ("as is") e un Modello astratto di riferimento, valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al Decreto 231 ("to be"). Per tale via, è stato possibile individuare talune aree di miglioramento del sistema di controllo interno già in essere e, sulla scorta di esso, predisporre i presidi di prevenzione dei rischi individuati rispetto alle Attività a rischio reato.

3.4 ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO

INVESTIS ADVISORY S.R.L. è sensibile all'esigenza di assicurare il massimo grado di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nello svolgimento delle attività aziendali, a tutela della propria immagine, delle

aspettative dei propri Clienti e del lavoro dei propri Dipendenti, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori e Dipendenti.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa, la Società - proprio nella prospettiva di effettuare ogni sforzo teso al perseguimento dei valori nei quali crede - ha ritenuto opportuno dotarsi di un proprio Modello e istituire un Organismo di Vigilanza. Tale iniziativa è assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e formazione etica di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati presupposto previsti dal Decreto 231.

Una volta adottato, il Modello diviene, quindi, regolamento della Società, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima (ad es., consulenti e collaboratori esterni). L'Organo Dirigente della Società ha il compito di curare che l'attività aziendale sia condotta in conformità alle prescrizioni del presente Modello.

3.5 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da:

- una "Parte Generale", che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza.
- una "Parte Speciale", focalizzata sulle aree di attività a rischio reato ed i processi strumentali ritenuti "sensibili", con un'indicazione dei principi generali e dei protocolli di comportamento da seguire per la prevenzione dei Reati presupposto nel compimento delle Attività a rischio reato.

3.6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La Società provvederà ad aggiornare il presente Modello qualora si verificano:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o comunque la non perfetta tenuta ai fini della prevenzione degli illeciti previsti dal Decreto 231;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche del quadro normativo di riferimento;
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

Tutti gli aggiornamenti che non incidono sulla struttura del Modello – compresa l'approvazione di nuove procedure – possono essere adottati dall'Amministratore Delegato a fronte di espressa delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso, l'Amministratore Delegato semestralmente informerà il Consiglio circa le modifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza (come definito *infra*) è chiamato direttamente alla cura del costante aggiornamento del Modello: a tal fine, formula osservazioni e proposte di intervento al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha, comunque, il dovere di segnalare nelle proprie relazioni i fatti, le circostanze o le carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza, che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

4 ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE “RISCHIO-REATO”

In considerazione delle peculiarità dell’operatività di INVESTIS ADVISORY S.R.L. sono state individuate le seguenti

Attività a rischio reato:

- erogazioni liberali e omaggi;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi;
- *pricing* dei servizi della Società;
- selezione, assunzione, gestione e valutazione del Personale;
- gestione dei pagamenti;
- gestione delle attività finalizzate alla redazione del bilancio;
- gestione della contabilità interna e presentazione della dichiarazione dei redditi;
- gestione delle informazioni privilegiate dei clienti e dei press release;
- gestione dei rapporti con l’Amministrazione tributaria e gli Organi di Polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti;
- gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- gestione degli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

È attribuito all’Organismo di Vigilanza il compito di verificare l’aggiornamento delle Attività a rischio reati, segnalando l’opportunità di includerne di ulteriori.

5 PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello individua, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, i seguenti canoni generali:

- Principio di formalizzazione e separazione dei ruoli
 - o Il sistema organizzativo deve rispettare i principi di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, in base al quale le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.
 - o Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.
- Deleghe di poteri:
 - o Il sistema di deleghe deve rispettare le seguenti condizioni: a) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto, qualora previsto dalla legge; f) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
 - o A tal fine, la Società garantisce l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili, dimissioni, licenziamento, ecc.) e i limiti dei poteri (anche di spesa) ad esse associati.
- Tracciabilità:
 - o Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, tramite appositi supporti documentali.
 - o Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di Reato presupposto – in particolare, i reati tributari, il riciclaggio e l'autoriciclaggio - particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente

tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), riferiti sia alle operazioni ordinarie (ad es., incassi e pagamenti) che straordinarie o afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.).

- Per i processi che comportano la gestione e la movimentazione di risorse finanziarie, la Società si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.
- Tutte le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

6 ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 COMPOSIZIONE E REQUISITI

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni, con continuità d'azione, al di fuori dei processi operativi della Società, ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al vertice della Società e agisce con piena autonomia ed indipendenza.

INVESTIS ADVISORY S.R.L., stante la propria struttura operativa, ha ritenuto di configurare un Organismo di Vigilanza collegiale, affidando al Collegio Sindacale la relativa funzione ai sensi dell'art. 6, co. 4-*bis* del Decreto 231.

Per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'OdV si rinvia, quindi, alle disposizioni previste per la nomina dei sindaci.

L'OdV:

- riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. Nondimeno, al fine di garantire al massimo grado l'efficacia e tempestività dei flussi informativi, l'Organismo di Vigilanza può riportare direttamente all'Amministratore Delegato, all'uopo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo ordinariamente condotte;
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, e per garantire lo svolgimento con continuità delle attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- opera secondo il metodo collegiale e si dota di un proprio "*Regolamento di funzionamento*";
- è dotato di un *budget* di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica, assegnato al momento della nomina. L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese che rientrano nei limiti del *budget* e rimanda all'Amministratore Delegato per sottoscrivere i relativi impegni. Se dovessero risultare necessarie spese eccedenti il *budget* approvato, l'OdV potrà procedere solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato. In caso di urgenza, l'OdV ha, tuttavia, la facoltà di procedere a impegnare la Società anche in assenza di tale autorizzazione, con obbligo di puntuale rendicontazione delle spese sostenute e di motivazione circa le ragioni di urgenza.

L'Organismo di Vigilanza è nominato in carica per un periodo di tre anni.

L'Organismo si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque secondo quanto deciso nel proprio "*Regolamento di funzionamento*" nel quale sono altresì indicate le modalità di gestione dei flussi informativi

necessari ad assicurare le attività di vigilanza di cui è incaricato, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio delle dinamiche aziendali, l'Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di responsabili o dipendenti delle diverse aree aziendali.

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che:

- i componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con i componenti dell'Organo Dirigente, né devono essere legati ad essi da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse;
- non possono essere nominati componenti dell'OdV: (a) coloro nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale o sia stata adottata una misura restrittiva della libertà personale per uno dei reati previsti dal Decreto 231 ed il procedimento sia in corso; (b) coloro i quali abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal suddetto Decreto; (c) coloro i quali siano stati proposti per una misura di prevenzione ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.

Qualora i componenti dell'OdV incorrano in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare ciascun componente ovvero l'intero OdV, qualora si verifichi una giusta causa di revoca.

A tale proposito, costituisce giusta causa:

- un grave inadempimento dei doveri, così come definiti nel paragrafo 6.2 del presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei Reati presupposto, dalla quale risulti "*l'omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'O.d.V.;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico di un componente dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;
- l'attribuzione all'OdV o a qualcuno dei suoi componenti, di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'OdV;

- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi suscettibile di attivare un contenzioso in giudizio con la Società.

In caso di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto 231, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà provvedere alla sospensione o alla revoca dell'O.d.V. se ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Se il componente dell'O.d.V. risultasse impossibilitato, per malattia o per altra causa, a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi potrà essere, a seconda della natura dell'impedimento, sospeso o revocato e, comunque, sostituito.

Nel caso di dimissioni, sospensione, revoca o decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del sostituto in modo tempestivo, in conformità con la disciplina prevista per le dimissioni, sospensione, revoca o decadenza di un componente del Collegio Sindacale.

Infine, l'OdV si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti, fatte salve le specificità menzionate dalle disposizioni di legge che disciplinano la composizione del Collegio Sindacale.

6.2 FUNZIONI E POTERI

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte del Personale, degli amministratori e dei collaboratori e consulenti esterni, nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati 231;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della struttura societaria o normative;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

Sotto il profilo operativo, l'OdV deve:

- verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti funzioni interne;

- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività a rischio reato e dei processi strumentali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività a rischio reato o "strumentali" alla realizzazione delle stesse;
- coordinarsi con il servizio Risorse Umane e la funzione Compliance e AML della Banca per le attività di formazione del Personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria ai fini del suo funzionamento, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti opportuni;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a sua disposizione, costituenti l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno;
- verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente;
- verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza può:

- emanare disposizioni intese a regolare la propria attività;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV dal Decreto 231;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che ciascun Dipendente fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie richieste per individuare gli aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.

6.3 MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza opera secondo due linee di *reporting*:

- su base continuativa, direttamente con il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, in conformità a quanto disciplinato al paragrafo 6.1;
- annualmente, attraverso una relazione scritta sulle attività svolte, che trasmette al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e può autonomamente chiedere di interloquire con questo per condividere le proprie osservazioni al di fuori dei canali di *reporting* sopra indicati.

La relazione annuale informativa ha ad oggetto:

- l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti ed il loro stato di realizzazione.

6.4 VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente un "*Piano di Lavoro dell'Attività di controllo*".

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento delle attività di verifica l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di Personale interno o esterno alla Società, purché non coinvolto nelle attività verificate e dotato di specifiche competenze, ovvero di consulenti esterni.

Il "*Piano di Lavoro dell'Attività di controllo*" copre un anno (periodo gennaio - dicembre di ogni anno solare) e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

I settori di attività da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- il livello di rischio-reato, in relazione agli esiti della mappatura delle Attività sensibili;
- la valutazione dei controlli operativi esistenti;
- le risultanze di verifiche precedenti.

Controlli straordinari, non inclusi nel "*Piano di Lavoro dell'Attività di controllo*", vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in un processo, ovvero nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o, comunque, ogni qualvolta l'OdV ritenga opportuni controlli *ad hoc*.

Per facilitare le verifiche periodiche sull'efficacia e l'aggiornamento del Modello da parte dell'OdV, si richiede la collaborazione del Personale. Questo dovrà supportare al massimo l'efficiente svolgimento dell'attività di controllo.

La Società ritiene fondamentali i risultati di queste verifiche per il miglioramento del proprio Modello. Pertanto, anche al fine di garantire la sua effettiva attuazione, i riscontri delle verifiche attinenti all'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il sistema disciplinare descritto nel presente Modello.

6.5 RAPPORTI E FLUSSI INFORMATIVI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BANCA INVESTIS

I rapporti tra l'Organismo di Vigilanza della Società e l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo si svolgono in ottica paritaria e di distinzione operativa. Pertanto, vengono assicurati flussi informativi reciproci tra i due Organismi che garantiscono, al contempo, la loro autonomia e il loro coordinamento in modo da rendere armonico ed efficace il sistema dei presidi 231 all'interno del Gruppo.

L'Organismo di Vigilanza della Società, a questo fine, trasmette all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo le proprie relazioni periodiche e partecipa – se richiesto – alle riunioni da questo promosse.

7. WHISTLEBLOWING E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 FLUSSI INFORMATIVI

Devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, dal Personale di volta in volta interessato:

- le modifiche al sistema di deleghe e procure interno e all'assetto organizzativo della Società;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per taluno dei Reati presupposto;
- le informazioni relative al coinvolgimento di taluno dei Destinatari in procedimenti relativi ai Reati presupposto;
- gli atti, fatti, eventi o omissioni dai quali si evincano profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- le notizie circa eventuali procedimenti disciplinari scaturenti da contestazioni anche solo potenzialmente rilevanti ai fini del Modello;
- le informazioni relative a richieste, ordini di esibizione documentale e ispezioni condotte presso la Società;
- le segnalazioni di condotte illecite di taluno dei Destinatari di cui il Personale o Soggetti Terzi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni o compiti esercitati per la Società, anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi D.lgs. 231/2001, in conformità con il Regolamento, Sistema interno di Segnalazione delle violazioni – (c.d. Whistleblowing).

7.2 WHISTLEBLOWING

Con l'espressione *whistleblowing* si indica, in termini generali, il dipendente di un ente privato o di un'amministrazione pubblica che segnala violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo commesse ai danni dell'interesse pubblico o dell'ente/amministrazione di appartenenza, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231.

Il legislatore italiano è intervenuto più volte a disciplinare il *whistleblowing*, da ultimo con il D.lgs. 24/2023 che ha raccolto in un unico testo normativo la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato, che precedentemente non trovava una sistemazione organica e uniforme.

A tutela dell'integrità della Società, tutti i Destinatari del Modello devono segnalare in modo circostanziato al Comitato Segnalazioni – organo interno alla Capogruppo a cui la Società, ai sensi dell'art. 4, co. 4 del D.lgs.

24/2023, ha affidato la ricezione e lo *screening* preliminare delle segnalazioni – le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e le ulteriori violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, in conformità al D.lgs. 24/2023 e alla Procedura Whistleblowing.

Possono quindi essere segnalati, a titolo esemplificativo, violazioni del Modello 231 o del Codice Etico e di comportamento, e illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Tale obbligo normativo è finalizzato a favorire l'emersione di situazioni potenzialmente dannose per la banca in termini di rischio economico, normativo e reputazionale. Il sistema interno di segnalazione, di seguito descritto, è stato strutturato in modo da garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato.

7.2.1 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Il segnalante può inviare, a sua discrezione, la segnalazione:

- tramite il software “Comunica Cube – Modulo Whistleblowing 3.0” (“Software”). Il Software è strutturato in maniera tale da guidare il segnalante in ogni fase della segnalazione: in particolare, alla persona segnalante verrà richiesto dal programma di compilare una serie di campi obbligatori per fornire le informazioni necessarie a circostanziare la segnalazione;
- a mezzo del servizio di posta, tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa con la dicitura “Riservata personale”, all’attenzione del Comitato Segnalazioni, via Broletto n. 5, 20121, Milano.

Da ultimo, in ottemperanza all’art. 4, co. 3 del D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può decidere di effettuare una segnalazione orale anche chiedendo un incontro con il Comitato Segnalazioni. A questo fine, la persona segnalante deve mandare una mail con la richiesta di incontro all’indirizzo comitatosegnalazioni@bancainvestis.com e l’incontro deve essere fissato entro un termine ragionevole.

7.2.2 CAUTELE ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

La Società garantisce la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la

tutela dei diritti di Investis Advisory o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. A tal fine il Comitato Segnalazioni è l'end point di tutti i canali di segnalazione interna, che garantiscono la riservatezza delle persone e delle informazioni veicolate. I membri del Comitato Segnalazioni agiscono in modo da tutelare l'identità del segnalante e assicurare la riservatezza della comunicazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge. Maggiori informazioni sui diritti e le tutele previste per il segnalante, il collaboratore e il segnalato possono essere reperite nel Regolamento, Sistema interno di Segnalazione delle violazioni – (c.d. Whistleblowing).

In ogni caso, la Società adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver inoltrato la segnalazione.

È fatto divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Si sottolinea che la normativa in materia di *whistleblowing* prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le suddette segnalazioni possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

7.2.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Comitato Segnalazioni (anche per l'OdV della Società) ha il compito di:

- fornire l'avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante.
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza – per le segnalazioni attinenti a violazioni del Modello della Società, del Codice Etico e di Comportamento e del Decreto 231 – effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di elementi che confermino in maniera univoca l'inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel presente Modello o delle regole di condotta enunciate nel Codice Etico e di Comportamento, nonché la tenuta di comportamenti passibili di configurare, anche solo potenzialmente, uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni che appaiano di tutta evidenza irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l'OdV deve fornire le motivazioni che conducono alla sua archiviazione secondo le modalità indicate nel Regolamento, Sistema interno di Segnalazione delle violazioni – (c.d. Whistleblowing)

In sede di indagine, l'OdV può ascoltare, eventualmente, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni relative alla violazione del Modello, o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società, sono raccolte, a cura dell'OdV, in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

Se accerta la commissione di violazioni, l'OdV, che non è provvisto di poteri coercitivi, provvede ad informare l'Amministratore Delegato vigilando sulla valutazione dei provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare.

Anche nel caso in cui accerti la violazione delle misure di tutela del segnalante ovvero l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV provvede ad informare l'Amministratore Delegato o, se questi risulta coinvolto nella segnalazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché adotti provvedimenti disciplinari nei confronti di chi ha commesso tali violazioni, sempre nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle misure disciplinari e sotto la vigilanza dell'OdV.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, acquisiti dall'Organismo di Vigilanza, dal Servizio Risorse Umane della Banca o dalle funzioni tempo per tempo interessate avverrà nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (in particolare, del Regolamento UE 2016/679 – *General Data Protection Regulation* – GDPR).

7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* inviato all'OdV è conservato in un apposito *data base* informatico per un periodo di dieci anni. L'accesso a tale documentazione è consentito al solo Organismo di Vigilanza.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se, fra l'altro, prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Il sistema disciplinare della Società si rivolge, oltre che ai Destinatari, anche ai Soggetti Terzi (ad es., i Fornitori, gli *Industry Experts*, i *Senior Advisors*, i collaboratori esterni a vario titolo, ecc.) legati da rapporti contrattuali con la Società, mediante l'inserimento nei relativi contratti di apposite previsioni che disciplinino la reazione a comportamenti che costituiscono violazione del Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i Destinatari e i terzi legati da rapporti contrattuali con la Società, la violazione delle quali deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un Reato presupposto o dalla punibilità dello stesso.

8.2 CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze.

I fattori rilevanti ai fini dell'irrogazione della sanzione sono:

- l'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto 231;
- livello di responsabilità gerarchica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri Dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

8.3 SANZIONI PER I DIPENDENTI

Il presente Modello organizzativo costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, espressione del potere del Datore di Lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro.

I soggetti cui il presente regolamento è diretto sono obbligati, pertanto, ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute e ad uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta, alla legge, nonché ai principi espressi dal Codice Etico e di Comportamento. Fermo il diritto al risarcimento del danno, l'eventuale inadempimento di tali obblighi sarà sanzionato disciplinarmente nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 nonché del CCNL applicato.

In particolare:

- incorrerà nel provvedimento del **RICHIAMO VERBALE** o **AMMONIZIONE SCRITTA** il Dipendente che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello o che adotti, nell'espletamento di Attività a rischio reato, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- incorrerà nel provvedimento della **MULTA** il Dipendente che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di Attività a rischio reato, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- incorrerà nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** il Dipendente che, nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di Attività a rischio reato, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano la Società ad una situazione oggettiva di pericolo, ovvero commetta atti contrari all'interesse della Società che arrechino danno alla stessa. Incorrerà nelle medesime sanzioni disciplinari il Dipendente che violi le procedure poste a tutela della riservatezza degli autori di segnalazioni di Reati 231 o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro;
- incorrerà nel provvedimento di **LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO** il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle Attività a rischio reato, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare il rischio concreto della commissione di un Reato presupposto, nonché il Dipendente che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- incorrerà nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il Dipendente che ponga in essere, nell'espletamento delle Attività a rischio reato, un comportamento palesemente in

violazione del presente Modello e costituente Reato presupposto, tale da determinare l'applicazione a carico della Società di taluna delle misure cautelari previste dal Decreto 231.

8.4 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazione del modello da parte degli amministratori o dei sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, affinché ciascun consigliere o sindaco, singolarmente, ovvero ciascun organo, nel suo complesso, a seconda delle rispettive competenze, provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione/convocazione riunione di consiglio di amministrazione, richiesta convocazione/convocazione assemblee con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, DEI CONSULENTI E DELLE ALTRE PARTI CONTRATTUALI

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento da parte di fornitori, *Industry Experts*, *Senior Advisors*, consulenti, lavoratori autonomi o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto 231, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

In particolare, si renderà necessaria l'utilizzazione di un'apposita clausola contrattuale che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte integrante degli accordi contrattuali. A tal fine è previsto l'inserimento nei contratti di appalto, somministrazione, mandato professionale o nel diverso tipo contrattuale di specifiche clausole che diano atto almeno della conoscenza del Decreto 231 da parte del Fornitore, del consulente o dell'altra parte contrattuale.

La clausola è riportata nell'Allegato 1 al presente Modello.

9 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, la Società garantisce la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, sia nei confronti del Personale già presente nella Società che di quello da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento nelle Attività a rischio reato.

Il presente Modello è inviato mediante posta elettronica a tutti i Dipendenti presenti nella Società al momento dell'adozione dello stesso; entro trenta giorni dalla ricezione, il Dipendente dovrà inviare via *mail* all'Amministratore Delegato l'attestazione della presa d'atto dei contenuti dello stesso.

Durante la fase di *on-boarding*, ai nuovi assunti viene inviato il Modello in formato elettronico; entro quindici giorni dalla ricezione, i nuovi assunti devono inviare con le stesse modalità all'Amministratore Delegato l'attestazione della presa d'atto dei contenuti dello stesso.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231 e i presidi previsti nel Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica del Personale, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

È compito del Servizio Risorse Umane della Capogruppo provvedere alla definizione di un programma annuale di formazione e aggiornamento sui contenuti del Modello da condividere con l'OdV di INVESTIS ADVISORY S.R.L.

Sarà di converso cura dell'OdV informare per iscritto il Servizio Risorse Umane della Capogruppo in merito:

- alle modifiche della normativa di riferimento, onde prevedere momenti formativi integrativi;
- alla necessità di azioni formative integrative in conformità al *Piano di Lavoro dell'attività di controllo* dell'OdV in conseguenza della rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle Attività sensibili, ovvero in caso di significativo *turn-over* del personale addetto a taluna o più di esse.

Di tali informazioni l'OdV dà conto nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione.

10 INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le linee di condotta e le regole di comportamento che devono essere seguite al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività sensibili rilevate presso INVESTIS ADVISORY S.R.L., la possibile commissione di taluno dei Reati presupposto e, prima ancora, di assicurare l'integrità e la trasparenza nello svolgimento delle attività della Società.

La Parte Speciale del Modello ha altresì lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica. A tal fine, le aree di Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale sono oggetto di specifiche e periodiche attività di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo i tempi e le modalità che saranno definite nel *Piano di Lavoro dell'Attività di controllo*.

La presente Parte Speciale disciplina:

- l'attività di chiunque operi per conto di INVESTIS ADVISORY S.R.L. in forza di un rapporto di lavoro dipendente, dell'assunzione di incarichi di gestione o controllo della Società, o di un qualsiasi altro legame che lo sottoponga alla direzione degli apicali della Società (ad es., stagisti);
- nei limiti delle disposizioni applicabili, l'attività di chiunque, pur non essendo incardinato presso la Società, operi nel suo interesse in forza di rapporti contrattuali (ad es., Fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.).

Tutti i Destinatari del Modello sono già tenuti al rispetto dei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante delle regole indicate dalla Parte Speciale:

- Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
- procedure e protocolli del Gruppo applicabili nelle Attività a rischio reato (con particolare riferimento a quelle affidate in *outsourcing* alla Capogruppo);
- procedure e linee guida specifiche della Società;
- sistema di deleghe e procure;
- ogni altro documento (ad es., direttive, circolari, ecc.) che regoli singole attività lavorative.

Di seguito, per ogni categoria di Reato individuata come potenzialmente rilevante alla luce delle attività di *Risk Assessment*, si riporta una breve descrizione delle condotte incriminate, con l'indicazione dei soggetti e delle attività che appaiono maggiormente esposti al rischio di commissione delle stesse.

Rispetto alle fattispecie così individuate, vengono di seguito indicate le linee di condotta che ciascun Destinatario del presente Modello deve rispettare.

Per quanto ovvio, si ribadisce che è, in ogni caso, vietato adottare comportamenti comunque percepiti dal loro esecutore come potenzialmente contrari alle vigenti norme di Legge.

11 LINEE DI CONDOTTA E REGOLE DI COMPORTAMENTO

11.1 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001)

11.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il reato di cui all'art. 615-ter c.p. punisce chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il delitto *de quo* rientra tra i delitti contro la libertà individuale: il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il c.d. «*domicilio informatico*», benché vi sia un orientamento che ravvisa come bene giuridico tutelato l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza, il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito.

Non rilevano, quindi, i motivi che hanno indotto all'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo circa le modalità di accesso agli strumenti informatici. Tali disposizioni, come precisato dalla giurisprudenza, possono consistere in disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro.

Esempio

Un Dipendente della Società, nel contesto di un'operazione di M&A, si introduce nella mail di un consulente della società target, protetta da password di accesso, per acquisire informazioni sulle prospettive di crescita della target nell'interesse del proprio cliente, che ha motivo di ritenere non siano state comunicate nel contesto delle negoziazioni.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

L'art. 615-*quater* c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Rilevano, dunque, condotte preliminari all'accesso abusivo, poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad es., badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Esempio

Un esponente della Società, pur essendone legittimamente in possesso, comunica senza autorizzazione le chiavi di accesso alla virtual data room contenente documentazione riservata di un Cliente ad un terzo soggetto, anch'egli Cliente della Società e competitor del primo, in modo tale che questi possa avere visione di documenti sensibili.

11.1.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

Con riferimento ai delitti informatici sopra indicato, le Attività a rischio reato sono quelle relative alla gestione e all'uso dei sistemi informatici della Società (ad es., l'utilizzo della postazione di lavoro, della mail aziendale, del telefono cellulare offerto in dotazione al Dipendente, del *computer* portatile, ecc.). Si segnalano, in particolare, le attività di:

- predisposizione, gestione e implementazione di accessi *account* e profili;
- predisposizione e gestione della rete informatica;
- gestione dei sistemi *hardware* e *software*;
- utilizzo da parte del Personale della Società della mail aziendale, del *computer* portatile e del telefono cellulare dati in dotazione.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i Reati presupposto in esame.

La Società tiene nella massima considerazione l'esigenza di garantire un elevato grado di protezione delle infrastrutture e dei sistemi informatici e delle applicazioni, dei dati e delle informazioni ivi contenuti, la cui errata gestione può determinare conseguenze pregiudizievoli di significativo rilievo.

Per il miglior conseguimento degli obiettivi del *business* e per garantire un'elevata *compliance* agli standard normativi in materia di protezione dei dati personali, la Società reputa quindi necessario (i) garantire la sicurezza delle informazioni, (ii) attribuire espressamente e formalmente le responsabilità per la loro gestione, (iii) valutare costantemente il livello di sicurezza dei sistemi informatici, affinché sia raggiunto l'obiettivo di eliminare, o comunque mitigare o ridurre il rischio al livello ritenuto accettabile.

A questo proposito, si rappresenta che – a seguito dell'ingresso nel Gruppo – la Società ha integrato l'applicativo di posta elettronica con quello in uso presso la Capogruppo e ha in corso un processo di ulteriore integrazione dei sistemi informatici con la Banca finalizzato all'integrale esternalizzazione dei servizi IT e alla centralizzazione del sistema gestionale.

La Capogruppo, inoltre, gestisce per la Società (i) il *desktop management*, e (ii) il sito internet aziendale. A questo riguardo, si rappresenta che la Banca ha esternalizzato il *system & networking* ad un primario operatore informatico, che ha messo a disposizione del Gruppo due *data center* fisicamente collocati in luoghi distanti tra loro, per assicurare il miglior funzionamento delle procedure di *incident & disaster recovery*.

La Capogruppo, poi, con l'obiettivo di gestire in modo unitario e coordinato le infrastrutture informatiche del Gruppo e per garantire nel modo migliore la *cybersecurity*, ha affidato ad un consulente esterno di primario *standing* l'attivazione del S.O.C. e del N.O.C., nonché l'*housing* delle infrastrutture tecnologiche, per assicurare un'adeguata tutela contro gli incidenti informatici e il corretto svolgimento di servizi fondamentali, come il raffreddamento dei sistemi.

Pertanto, ai fini della prevenzione dei reati in esame, trovano in primo luogo applicazione le procedure e i protocolli operativi predisposti dalla Banca e finalizzati alla gestione, custodia e trattamento dei dati e delle informazioni che transitano sui sistemi informatici della Società, nonché al controllo del corretto utilizzo dei dispositivi informatici.

A tal riguardo, si evidenzia che i dati e le informazioni che transitano sui sistemi informatici aziendali, inclusi gli *account* personali di posta elettronica, sono di proprietà della Società e possono essere utilizzati soltanto per finalità legate all'espletamento delle attività lavorative. Il monitoraggio sull'utilizzo di tali sistemi, svolto per esclusive finalità di gestione delle infrastrutture informatiche attraverso un sistema di M.D.M., viene effettuato esclusivamente su *input* della funzione Internal Audit o laddove sia segnalato – attraverso i canali di *whistleblowing* - un uso indebito degli stessi.

All'atto dell'assunzione, ciascun Dipendente della Società è reso edotto di quanto sopra mediante consegna del regolamento di sicurezza informatica e sottoscrizione della lettera di assegnazione dei *device* aziendali (in cui sono indicati termini e limiti di utilizzo).

La Società vieta l'installazione sui *device* aziendali di applicazioni di posta elettronica personale, applicazioni di messaggistica istantanea e l'invio o il trasferimento di dati aziendali sulla posta elettronica personale o su *device* informatici personali e il collegamento di questi ultimi con la rete informatica della Società, salvo espressa autorizzazione.

11.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Per la prevenzione dei Reati presupposto oggetto della presente Parte Speciale tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e telematici, ovvero nell'attività di gestione delle informazioni in possesso della Società, devono:

- attenersi a un utilizzo corretto e congruo con l'attività lavorativa di tutte le risorse informatiche messe in dotazione;

- custodire accuratamente e aggiornare periodicamente le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici della Società per lo svolgimento dell'attività lavorativa, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- astenersi dall'inviare o condividere con soggetti terzi dati o informazioni sensibili della Società in mancanza della preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato;
- dare immediata comunicazione all'Amministratore Delegato e alla funzione IT della Banca di ogni furto, smarrimento, perdita o danneggiamento degli strumenti informatici.

È fatto, in ogni caso, esplicito divieto di:

- condurre test di resistenza dell'architettura informatica senza previa autorizzazione della funzione IT del Gruppo;
- modificare le impostazioni di sicurezza previste di *default* dalla Società in assenza di preventiva autorizzazione;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di Soggetti Terzi, miranti all'accesso a sistemi informatici altrui con l'obiettivo di:
- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informatici;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- diffondere chiavi di accessi a VDR a soggetti che non compaiano nella lista degli abilitati o, comunque, a soggetti che non siano tenuti ad accedervi;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti a mantenere l'accesso all'interno di un sistema informatico o telematico contro la volontà – espressa o tacita – di chi ha il diritto di esclusione;
- violare le misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici interni alla Società o altrui e danneggiare le informazioni in essi contenuti;
- ordinare controlli sui sistemi informatici in uso a singoli Dipendenti al di fuori delle ipotesi o in violazione dei limiti e delle procedure previste dalla regolamentazione del Gruppo;
- lasciare sbloccati o incustoditi il *computer* portatile e gli altri dispositivi mobili messi in dotazione dalla Società.

11.2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25 D.LGS. 231/2001)

11.2.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La corruzione c.d. *impropria*, prevista dall'art. 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività svolta dal pubblico ufficiale risulta, cioè, pienamente conforme all'interesse pubblico: ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

La corruzione c.d. *propria*, disciplinata dall'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'art. 320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di un pubblico servizio.

L'art. 321 c.p., invece, stabilisce che le pene di cui agli artt. 318, 319, 319-bis («*Circostanze aggravanti*»), 319-ter («*Corruzione in atti giudiziari*», di cui si dirà *infra*) e 320 c.p. si applicano anche a chi effettua la dazione o promessa indebita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Esempi

Un esponente della Società offre una somma di denaro ad un ufficiale della Guardia di Finanza, che sta coordinando una verifica fiscale nei confronti della Società, per omettere di riportare alcuni rilievi nel processo verbale di constatazione.

Un client partner della Società, offre una posizione lavorativa a una persona segnalata da un pubblico ufficiale in cambio di un atto da parte di quest'ultimo contrario al proprio ufficio e destinato a incidere su

interessi della Società (ad es., l'omissione di rilievi nel corso di una verifica fiscale).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

La corruzione in atti giudiziari si configura quando i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si noti che il destinatario dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere o un altro funzionario.

Esempio

Un esponente della Società offre denaro a un testimone perché questo renda dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale relativo ad un'ipotesi di manipolazione del mercato contestata all'amministratore delegato di un'importante cliente della Società (che risulta contestata in relazione ad un'operazione di corporate finance seguita da quest'ultima).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Questo reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce un privato a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene nella concussione (art. 317 c.p.), in questo caso è punibile *anche* il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità, perché la minore intensità delle pressioni consente comunque al privato di non accedere alla richiesta.

Esempio

Un Client Partner della Società, nel corso di una verifica ispettiva condotta presso gli uffici della sede aziendale, viene convinto da uno degli ispettori, che gli prospetta di attestare nel verbale delle operazioni compiute l'assenza di eventuali rilievi, ad assumere – in violazione delle procedure interne di recruitment – il proprio figlio come analista.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Questa ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni oppure per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Si configura, inoltre, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

L'istigazione alla corruzione rappresenta, quindi, una *forma anticipata* del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisce il sollecito proveniente dall'altra.

Esempio

Un esponente della Società offre regali o denaro ad un ufficiale della Guardia di Finanza, che sta coordinando una verifica fiscale nei confronti della Società, affinché questi ometta di riportare alcuni rilievi nel processo verbale di constatazione, ma l'offerta è respinta e denunciata all'Autorità Giudiziaria.

11.2.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione fin qui richiamati, che si ritengono potenzialmente rilevanti ai fini del Modello, le attività maggiormente a rischio sono quelle che comportano un contatto, diretto o indiretto, con il personale della Pubblica Amministrazione. Si segnalano, in particolare, le attività di:

- gestione dei rapporti con l'Amministrazione tributaria e gli Organi di Polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (CONSOB);
- selezione, assunzione, gestione e valutazione del Personale;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- gestione delle erogazioni liberali e omaggi.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i Reati presupposto sopra indicati, sebbene per la natura del business aziendale tali contatti siano sporadici.

11.2.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Per la prevenzione dei Reati presupposto oggetto della presente Parte Speciale tutti i Destinatari del presente Modello che intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione devono osservare i seguenti protocolli di comportamento:

- tutti i rapporti che coinvolgano la P.A. devono essere gestiti con la massima diligenza, collaborazione e professionalità e, in particolare, devono essere sempre fornite informazioni chiare, accurate, complete e veritiere, evitando qualsiasi comunicazione potenzialmente ingannevole;
- in caso di verifiche o ispezioni delle Autorità di Vigilanza – ad es. la CONSOB – in relazione ad operazioni che abbiano riguardato la clientela della Società, le eventuali richieste di acquisizione di documentazione o di informazioni devono essere canalizzate – dalla funzione Compliance e AML della Capogruppo – verso l'Amministratore Delegato, per il successivo riscontro;
- ciascun Destinatario è tenuto a respingere ogni eventuale pressione a dare o promettere utilità indebite da parte di funzionari della P.A. e segnalare l'episodio attraverso i canali di segnalazione previsti dal Regolamento, Sistema interno di Segnalazione delle violazioni – (c.d. Whistleblowing
- ciascun Destinatario è tenuto ad astenersi dall'effettuare donativi di qualsiasi natura nei confronti di funzionari della P.A. e di persone a loro riconducibili;

- per tutte le attività sopra elencate, è garantita la corretta archiviazione della documentazione prodotta e consegnata alla P.A. al fine di consentire la completa tracciabilità delle varie fasi del processo;
- tutti i Dipendenti della Società devono frequentare i corsi di formazioni in materia di prevenzione della corruzione eventualmente erogati o stabiliti dal Servizio Risorse Umane della Capogruppo e fornire evidenza della partecipazione alla Società;
- il processo di selezione dei candidati interessato ad una *job position* presso la Società è soggetto alle seguenti regole operative:
 - o l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti di lavoro è consentita soltanto in base a contratti di lavoro conformi alla normativa applicabile, previa autorizzazione del servizio Risorse Umane della Capogruppo;
 - o la selezione del personale della Società deve avvenire esclusivamente sulla base di criteri di rispondenza ai requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione per la quale si richiede l'instaurazione del rapporto, senza alcuna discriminazione in base a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e in modo tale da consentire la tracciabilità del percorso di valutazione;
 - o la selezione dei candidati deve preferibilmente avvenire attraverso il ricorso a head hunter o mediante autocandidatura;
 - o il processo di selezione deve coinvolgere di almeno due Client Partner e prevede un colloquio, all'esito del quale i Client Partner esprimono un giudizio numerico e qualitativo sul candidato all'interno dell'elenco dei profili selezionati. Non è possibile, salvo espressa deroga motivata, procedere alla formulazione di un'offerta di lavoro a un candidato qualora questi non abbia riportato un punteggio almeno pari a 2 punti su 3;
 - o ogni fase della selezione deve essere documentata per iscritto;
 - o al candidato è richiesto di dichiarare l'esistenza di qualsiasi situazione potenzialmente idonea a creare conflitti di interesse;
 - o nel caso in cui un candidato all'assunzione sia stato segnalato da un Dipendente della Società, il soggetto segnalato deve riferire se vi sia un legame di parentela con il segnalatore o con altro Dipendente della Società.

In ogni caso, è fatto esplicito divieto di:

- accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio;
- intrattenere indebitamente rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o con dirigenti di enti pubblici, società partecipate o organismi di diritto pubblico prima o durante una procedura amministrativa di interesse della Società;

- effettuare sponsorizzazioni di eventi o attività di interesse (o su richiesta) di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio;
- invitare pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio a partecipare ad eventi sponsorizzati o organizzati dalla Società, che prevedano una remunerazione o comunque condizioni di *hospitality* che possano essere percepite come un beneficio indebito;
- favorire, nel processo di selezione del Personale, soggetti segnalati da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, in cambio di favori, compensi o altri indebiti vantaggi per la Società.

Come indicato nella Parte Generale, la Capogruppo svolge nell'interesse della Società verifiche AML e reputazionali sui potenziali clienti interessati a usufruire dei servizi di consulenza: a questo riguardo, la Società deve trasmettere su base mensile alla funzione Compliance e AML della Banca le informazioni relative ai clienti (dati della società, relativi esponenti e titolari effettivi) che vengono poi processate dalla Capogruppo per verificare eventuali anomalie (soggetti con *bad reputation*, soggetti sanzionati, ecc.) e, in caso di *alert*, ridiscusse dai Client Partner per le valutazioni opportune.

Infine, tutti i Destinatari del Modello che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'Autorità Giudiziaria devono rispettare anche nell'ambito di tali rapporti i principi e i divieti appena richiamati, improntando le relative attività professionali a principi di correttezza e trasparenza.

11.3 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)

11.3.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui

all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che: (i) le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; (ii) la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-*bis* c.c. prevede, invece, una pena ridotta quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità: in particolare, si deve tenere conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Esempio

Un esponente della Società, d'intesa con il consulente esterno e al fine di offrire una rappresentazione della situazione patrimoniale di quest'ultima migliore rispetto al vero, accetta consapevolmente di iscrivere nel bilancio, alla voce "crediti verso terzi", un importo derivante da un contenzioso civile per il pagamento di una milestone fee che non è stato ancora avviato dalla Società e dall'esito incerto.

Illegale ripartizione di utili o riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,

cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Di seguito, vengono richiamati i reati di "illegale ripartizione di utili o riserve", "illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante" e "operazioni in pregiudizio dei creditori" che, tuttavia, appaiono scarsamente rilevanti alla luce delle attività di *Risk Assessment* condotte e, in generale, si caratterizzano per una ridottissima applicazione giurisprudenziale.

Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve contempla due distinte ipotesi: in primo luogo, quella in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva; in secondo luogo, quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere identificato nell'integrità del capitale sociale reale e delle riserve obbligatorie relativamente alla fase di esercizio dell'attività di impresa.

Secondo la dottrina, il riferimento agli «utili» contenuto nella disposizione va letto come riferimento al concetto di utile di bilancio, inteso quale risultato complessivo dell'attività economica della società in cui rientrano anche gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni occasionali o comunque diverse rispetto a quelle tipiche dell'oggetto sociale.

Peraltro, qualora gli utili siano restituiti o le riserve siano ricostituite prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si perfeziona, invece, con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio

nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue tuttavia il reato. I casi e i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società sono stabiliti dal codice civile.

Infine, il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori. Il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio estingue, tuttavia, il reato.

Esempi

Gli amministratori della Società deliberano di distribuire un dividendo alla Banca sotto forma di rimborso di un finanziamento precedentemente concesso, sapendo che le somme impiegate non costituiscono un utile di esercizio ma fondi non distribuibili, giacché destinati per legge a riserva legale.

Gli amministratori della Società, d'intesa con il management della Banca, predispongono un'operazione di aumento di capitale strutturandola in modo tale che la Società sottoscriva integralmente quello della Capogruppo e, viceversa, quest'ultima sottoscriva integralmente l'aumento di capitale della prima.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato di corruzione tra privati, profondamente modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Ai sensi del medesimo comma, poi, è sanzionato anche chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, «*esercita funzioni direttive diverse*» rispetto a quelle indicate. Inoltre, l'art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «*da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma*».

A rilevare ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «*offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma*».

Nel codice civile è stato inoltre introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.): a questo proposito, la condotta rilevante ai sensi del Decreto si realizza attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Merita segnalare, da ultimo, che il D.lgs. 3/2019 (c.d. spazza-corrotti) ha modificato il regime di procedibilità a querela sia della corruzione tra privati che dell'istigazione alla corruzione tra privati, prevedendo per entrambe la procedibilità d'ufficio.

Esempi

I Client Partner della Società esprimono un giudizio positivo su un candidato ad una posizione lavorativa che non ha tuttavia i requisiti professionali necessari per l'assunzione, poiché questi è figlio dell'amministratore delegato di un importante cliente della Società che, in tal modo, accoglierà la richiesta di pagare fees per una consulenza su un'operazione di M&A significativamente maggiori rispetto a quelle pagate in precedenza per un'operazione analoga.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il reato previsto dall'art. 2637 c.c. è posto a tutela della trasparenza e della regolarità dei mercati e si realizza quando un soggetto diffonde notizie false ovvero realizza operazioni simulate o altri artifici che siano idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Esempio

Un esponente della Società suggerisce ad un cliente, interessato a ricevere un finanziamento da alcuni istituti di credito nell'ambito di un'operazione di turnaround e che hanno tuttavia rappresentato al cliente l'esigenza di procedere ad un rafforzamento patrimoniale della società, di simulare un aumento di capitale riservato in modo tale da convincere le banche a procedere con il finanziamento.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Il reato previsto dall'art. 2638 c.c. è posto a tutela delle funzioni di controllo esterno della società e si realizza in due diverse ipotesi.

La prima ipotesi, che punisce le false informazioni all'autorità di vigilanza, si configura nel caso in cui soggetti dotati di una particolare qualifica (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti) esponano, nelle comunicazioni obbligatorie per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta a ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi, che si focalizza sulla realizzazione di un ostacolo alle funzioni di vigilanza, si configura indipendentemente dalle peculiarità della condotta e dal fine perseguito dagli agenti: rileva esclusivamente che l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia stata ostacolata dalla condotta - qualunque essa sia - dell'agente.

Esempio

Gli amministratori della Società trasmettono alla Consob – che sta svolgendo un'ispezione sull'operatività di un cliente quotato della Società che aveva concluso un'operazione di IPO – una nota contenente dati falsi sulle informazioni conosciute dal cliente all'epoca del comunicato stampa con cui era stata riferita al mercato la decisione di procedere con l'IPO, in modo da garantirsi il favore del cliente e nuovi mandati consulenziali.

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (art. 54 D.lgs 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale

L'art. 55 del D.lgs. 2 marzo 2023, n.19 ha inserito all'articolo 25-ter, la lettera s-ter, riguardante il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, prevedendo per tale delitto una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Le condotte punite sono la formazione di documenti integralmente o parzialmente falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di dichiarazioni false ovvero l'omissione di informazioni rilevanti per il rilascio di un certificato preliminare che è necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, essendo necessario che la condotta sia stata posta in essere con il fine di far apparire adempiute le condizioni previste per il rilascio del certificato preliminare.

Esempio

Un Dipendente della Società suggerisce a un cliente – che sta realizzando una fusione transfrontaliera con una società e per velocizzare la stessa – di indicare falsamente al notaio, ai fini del rilascio del certificato preliminare, che non sono pervenute osservazioni dei lavoratori al progetto.

1.3.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

Con riferimento ai reati societari che, tra quelli individuati dall'art. 25-ter del Decreto 231, sono astrattamente rilevanti per la Società, appare utile distinguere tra le seguenti macro-categorie di attività a rischio:

- a. gestione della contabilità interna e presentazione della dichiarazione dei redditi;
- b. gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- c. gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori.

Quanto al punto *sub a)*, in particolare, si segnalano le attività di:

- redazione del bilancio e indicazione del valore da attribuire ad una o più poste dello stesso (ad es., grado di probabilità del rischio di incorrere in perdite per soccombenza in procedimenti contenziosi);

- indicazione e valutazione delle informazioni da inserire nella nota integrativa al bilancio o nella relazione sulla gestione.

Quanto alla categoria *sub b*), in particolare, si segnalano le attività di:

- individuazione dei contenuti da inserire nelle comunicazioni dirette alla Autorità di Vigilanza (ad es., CONSOB);
- accoglienza degli ispettori delle predette autorità.

Quanto, infine, alla categoria *sub c*) si segnalano le attività di:

- gestione dei rapporti con i clienti;
- gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione dei pagamenti e dei rimborsi spese;
- selezione, assunzione, gestione e valutazione del Personale;
- erogazioni liberali e omaggi.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i Reati presupposto sopra indicati, *in primis* i componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività di predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali della Società devono:

- seguire, nella valutazione delle voci da inserire nel conto economico e nello stato patrimoniale, i criteri di contabilità previsti dalla legge e dalle best practices di settore, adottando un approccio prudentiale e illustrando nella nota integrativa, in forma chiara e precisa, tutti i fatti rilevanti della gestione;
- registrare tempestivamente ogni informazione o accadimento potenzialmente incidente sul patrimonio della Società, indipendentemente dalla probabilità che l'informazione o l'accadimento possa concretizzarsi in un evento pregiudizievole (ad es., coinvolgimento della Società in procedimenti giudiziari dai quali possa derivare un esborso economico per effetto di pretese risarcitorie di terzi);
- garantire la massima cooperazione alla società di revisione contabile (nel corso dei controlli periodici e nell'ambito dell'*audit* annuale), fornendo tutta la documentazione e i chiarimenti eventualmente richiesti;

- inviare alla funzione Contabilità & Bilancio della Banca tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società che quest'ultima abbia eventualmente richiesto per la predisposizione del bilancio, ivi incluse le quietanze delle spese relative ad acquisti di beni e servizi rimborsate per cassa. La funzione Contabilità & Bilancio della Banca, dal canto suo, procede su base trimestrale all'estrazione della contabilità dei costi e alla rielaborazione dei dati sulla base degli schemi di Banca d'Italia, nonché alla verifica dei dati andamentali e dei dati rappresentati per la elaborazione dello schema di bilancio e della nota integrativa che trasmette all'Amministratore Delegato;
- coinvolgere un consulente esterno qualora dovessero manifestarsi o persistere dubbi in ordine alle modalità di rappresentazione di dati o poste del bilancio, ovvero in presenza di voci la cui rappresentazione si caratterizza per l'elevata complessità tecnica.
- verificare la coerenza delle note spese con i giustificativi offerti a supporto e sospendere ogni pagamento in caso di rilevate difformità;
- effettuare pagamenti soltanto a fronte di regolari ordini di acquisto, controllando la corrispondenza tra il beneficiario e il soggetto indicato nel contratto/accordo/ordine.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di:

- produrre o utilizzare documentazione societaria o contabile falsa;
- rimborsare spese di trasporto, *accomodation* e vitto che senza l'esibizione di idonei giustificativi.

In relazione alle attività di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, l'Amministratore Delegato è individuato dalla Società quale interlocutore primario per le richieste di informazioni o documentali dalle Autorità, il quale deve:

- richiedere copia cartacea del provvedimento autorizzativo dell'accesso/verifica/ispezione;
- coadiuvare le funzioni della Capogruppo nella gestione dei rapporti con gli ispettori/verificatori nel corso delle attività predisponendo con la massima diligenza e trasparenza la documentazione e le note esplicative richieste;
- riferire al Consiglio di Amministrazione la tipologia delle verifiche/ispezioni/attività condotte e le raccomandazioni e richieste pervenute;
- astenersi dal ritardare l'invio alle le funzioni della Capogruppo di documentazione o di repliche a quesiti/richieste/questionari dei funzionari o ispettori delle Autorità di Vigilanza, salvo che il ritardo non sia giustificato o giustificabile da impedimenti oggettivi.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di occultare – nel corso di verifiche/ispezioni/accessi di funzionari delle autorità pubbliche di vigilanza – documenti, relazioni, atti, *report* di *audit*, verbali delle verifiche del revisore legale dei conti o pareri di cui è stata richiesta l'esibizione.

Tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con i clienti e fornitori della Società devono:

- seguire scrupolosamente i processi autorizzativi vigenti all'interno della Società, informati al principio della segregazione delle funzioni;
- trasmettere alla Capogruppo i contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalla Società per lo svolgimento di eventuali verifiche;
- effettuare una procedura di selezione comparativa per l'acquisizione di beni e servizi che non abbiano caratteristiche di specificità o infungibilità tali da rendere opportuno il ricorso ad un fornitore unico;
- concedere significativi sconti sulla *success fee*, la *retainer fee* e le *milestone fees* generalmente praticate dalla Società soltanto previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
- garantire che il processo di selezione dei candidati interessato ad una job position presso la Società segua le seguenti regole operative:
 - o l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti di lavoro è consentita soltanto in base a contratti di lavoro conformi alla normativa applicabile, previa autorizzazione del servizio Risorse Umane della Capogruppo;
 - o la selezione del personale della Società deve avvenire esclusivamente sulla base di criteri di rispondenza ai requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione per la quale si richiede l'instaurazione del rapporto, senza alcuna discriminazione in base a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e in modo tale da consentire la tracciabilità del percorso di valutazione;
 - o la selezione dei candidati deve preferibilmente avvenire attraverso il ricorso a *head hunter* o mediante autocandidatura;
 - o il processo di selezione deve coinvolgere di almeno due Client Partner e prevede un colloquio, all'esito del quale i Client Partner esprimono un giudizio numerico e qualitativo sul candidato all'interno dell'elenco dei profili selezionati. Non è possibile, salvo espressa deroga motivata, procedere alla formulazione di un'offerta di lavoro a un candidato qualora questi non abbia riportato un punteggio almeno pari a 2 punti su 3;
 - o ogni fase della selezione deve essere documentata per iscritto;
 - o al candidato è richiesto di dichiarare l'esistenza di qualsiasi situazione potenzialmente idonea a creare conflitti di interesse;
 - o nel caso in cui un candidato all'assunzione sia stato segnalato da un Dipendente della Società, il soggetto segnalato deve riferire se vi sia un legame di parentela con il segnalatore o con altro Dipendente della Società.

- attribuire la componente variabile della retribuzione agli analisti soltanto a fronte di una valutazione collegiale dei Client Partner.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di:

- offrire doni o effettuare sponsorizzazioni a favore di clienti e fornitori senza la preventiva autorizzazione dei Client Partner;
- concludere contratti con la clientela o di fornitura in forma orale;
- concludere contratti di fornitura, consulenza o mandato professionale con persone o società gradite o riferibili, anche indirettamente o per interposta persona, a funzionari di Autorità di Vigilanza, fornitori o clienti in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza;
- intrattenere rapporti con fornitori che abbiano in passato offerto utilità non dovute, anche non accettate;
- effettuare pagamenti in assenza di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale e, comunque, laddove vi sia uno scostamento non giustificato tra l'importo indicato nel contratto e l'importo indicato nella fattura;
- concordare eccezioni nelle prassi di fatturazione che possano portare alla commissione di illeciti tributari;
- effettuare o offrire ospitalità nell'ambito di eventi promossi, sponsorizzati o organizzati dalla Società, che prevedano una remunerazione o comunque condizioni di *hospitality* che possano essere percepite come un beneficio indebito a soggetti privati quale controprestazione per il compimento di attività vantaggiose per la Società.

Tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti in operazioni societarie straordinarie devono agire nel rispetto delle norme a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, affinché gli stessi non ledano le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

2.4 REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART.25-SEXIES D.LGS. 231/2001)

2.4.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art.184 D.lgs. 58/1998)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente,

ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n.596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n.1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

L'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità della persona giuridica nei casi in cui siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa i reati di cui agli artt. 184 e 185 del D.lgs. 58/1998 (di seguito solo "T.U.F.").

Si noti, tuttavia, che, nell'ambito degli abusi di mercato, in aggiunta alla responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato (1), è prevista anche un'ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente "da illecito amministrativo" (2). Tale forma di responsabilità è prevista dall'art. 187-quinquies T.U.F. e deriva dalla commissione degli illeciti amministrativi di abuso di mercato (artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.) da parte di "Soggetti Apicali" o Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'art. 187-quinquies prevede, poi, l'esonero da responsabilità per l'ente che provi che gli autori dell'illecito amministrativo abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi, richiamando gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.lgs. 231/2001, in quanto compatibili.

Orbene, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 107/2018, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014» (c.d. *Market Abuse Regulation* o MAR) e dalla legge 238/2021, il reato di abuso di informazioni privilegiate punisce «chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale azionario dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

(a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

(b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

(c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera (a)» (art. 184, co. 1 T.U.F.).

Per "strumenti finanziari", ai sensi dell'art. 182 T.U.F. (come modificato dalla legge 238/2021), cui l'articolo 184 T.U.F. si collega, si intendono (a) quelli negoziati (o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della U.E., (b) quelli negoziati (o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione) su sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altro Paese della U.E., (c) quelli negoziati su sistemi organizzati di negoziazione, (d) quelli il cui prezzo o valore dipende dal (o ha un effetto sul) prezzo o valore di uno strumento finanziario negoziato su un mercato regolamentato, su un sistema multilaterale di negoziazione o su un sistema organizzato di negoziazione, nonché (e) le condotte o operazioni relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata (come un mercato regolamentato di quote o di emissioni).

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 238/2021, la norma adesso prevede anche la punibilità degli *insider* c.d. secondari, cioè delle persone che – non avendo concorso nel reato delineato all'art. 184, co. 1 T.U.F. e non avendolo commesso essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose – siano per ragioni diverse entrate comunque in possesso di informazioni privilegiate (che sapevano essere tali) e abbiano posto in essere una delle condotte sanzionate dall'art. 184 T.U.F.

Per informazione privilegiata si intende (ai sensi dell'art. 7 MAR) un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Si ritiene che un'informazione abbia carattere preciso se (i) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente ritenere si verificherà e (ii) se è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni.

È bene chiarire che in relazione a circostanze o eventi che derivino (o che potranno derivare) da un processo prolungato, tanto tali circostanze o eventi, quanto le singole tappe intermedie del processo, possono essere considerati informazioni aventi carattere preciso se rispondono ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Quanto all'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, esso è stato riscritto con il D.lgs. 107/2018 mediante un rinvio integrale alle disposizioni contenute nel MAR. L'art. 187-bis del T.U.F. punisce, infatti, «*chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014*».

Risultano di rilievo ai sensi dell'art. 14 MAR, in particolare, le fattispecie descritte dall'art. 8 e dall'art. 10 del medesimo regolamento.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 8, par. 1, MAR «si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono».

È inoltre considerato abuso di informazioni privilegiate «l'uso di dette informazioni tramite l'annullamento o

modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate». Inoltre, in relazione alle aste di quote di emissione (o di altri prodotti correlati) «l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi».

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, par. 2, MAR «si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: (a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero (b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica».

L'illecito amministrativo punisce indistintamente:

- gli insider c.d. primari, soggetti attivi anche del delitto previsto dall'art. 184 T.U.F., e cioè, chi:
 - possiede informazioni privilegiate perché membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissione
 - detiene una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissione
 - ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione
 - è coinvolto in attività criminali
- e gli *insider* c.d. secondari, cioè – come anticipato – qualsiasi persona che detiene informazioni privilegiate per circostanze diverse rispetto a quelle elencate per gli insider primari «*quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate*» (art. 8, par. 4, co. 2, MAR)

In tutti i casi, secondo le regole generali in tema di illecito amministrativo, rilevano anche condotte colpose.

In relazione alla condotta di raccomandazione e induzione, è bene segnalare che viene punita anche la persona che riceve (e usa) le stesse quando «*sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate*» (art. 8, par. 3, MAR).

Il *Market Abuse Regulation* ha poi scorporato dalla condotta di abuso di informazioni privilegiate quella di

comunicazione illecita di informazioni privilegiate (c.d. *tipping*).

È infatti l'art. 10 MAR a descrivere questo illecito: nello specifico, si ha «comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione».

Anche questo articolo si applica tanto agli *insider* primari quanto ai secondari.

Anche in questo caso, viene punita la condotta di chi comunica non solo informazioni privilegiate ma anche chi raccomanda o induce taluno a commettere abuso di informazioni privilegiate quando «*la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate*» (art. 10, par. 2, MAR).

Esempi

Un esponente della Società raccomanda un'operazione di investimento a un potenziale Cliente, dal quale spera di ottenere un incarico, sulla base di informazioni privilegiate delle quali è venuto a conoscenza attraverso canali personali.

Un esponente della Società comunica a un Cliente informazioni privilegiate concernenti un competitor, anch'esso Cliente della Società.

Un esponente della Società, per assecondare la richiesta di un Cliente di discutere urgentemente un tema concernente informazioni privilegiate, effettua una conference call pur essendo in compagnia di soggetti estranei alla Società, così consentendo che costoro vengano a conoscenza delle informazioni.

Manipolazione del mercato (Art. 185 D.lgs. 58/1998)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n.596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il reato di manipolazione del mercato – che, a differenza dell'ipotesi di agiotaggio di cui all'art. 2637 c.c., riguarda strumenti finanziari quotati (o per i quali è stata richiesta ammissione alla negoziazione) – sanziona «chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumento finanziari».

Come per l'abuso di informazioni privilegiate, dopo le modifiche apportate dalla legge 238/2021 anche l'art. 185 si applica ai fatti aventi ad oggetto strumenti finanziari:

- negoziati (o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della U.E.;
- negoziati (o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione) su sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altro Paese della U.E.;
- negoziati su sistemi organizzati di negoziazione;
- il cui prezzo o valore dipende dal (o ha un effetto sul) prezzo o valore di uno strumento finanziario negoziato su un mercato regolamentato, su un sistema multilaterale di negoziazione o su un sistema organizzato di negoziazione, nonché;
- alle condotte o operazioni relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata (come un mercato regolamentato di quote o di emissioni) e;
- ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di strumenti finanziari, ai fatti concernenti gli strumenti finanziari - compresi i contratti derivati per il trasferimento del rischio del credito - idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci - qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari - e ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

A seguito dell'opera di adeguamento alle disposizioni del MAR, anche l'art. 187-ter T.U.F., relativo all'illecito amministrativo di manipolazione del mercato, rinvia direttamente alle disposizioni di detto regolamento: infatti, tale articolo sanziona «*chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n 596/2014*». Nello specifico, il divieto si riferisce alle condotte descritte dall'art. 12, par. 1, del medesimo regolamento, ai sensi del quale si intendono per manipolazione del mercato le seguenti attività:

- l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - o invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni

- oppure
- consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale
- a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta, stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa.
- l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente.
- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.
- la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark), quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che essi erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

L'art. 12, par. 2 MAR, a sua volta, fornisce delle esemplificazioni di condotte che, tra le altre, devono essere considerate manipolazione del mercato.

Esempi

Un esponente della Società supporta un Cliente – società quotata sul mercato regolamentato – nella predisposizione di una comunicazione falsa da diffondere tra il pubblico.

Un esponente della Società supporta un Cliente in una "scalata" che prevede anche il compimento di operazioni in grado di comunicare al mercato un messaggio fuorviante circa i possibili movimenti degli strumenti finanziari coinvolti.

2.4.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

Con riferimento ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui all'art. 25-sexies del Decreto, le Attività a rischio reato sono quelle relative:

- alla gestione delle informazioni privilegiate delle quali i Destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa;
- al supporto alla clientela, nell'ambito di una più ampia attività di consulenza, in relazione alla predisposizione di comunicazioni da diffondere al pubblico;
- alla consulenza a società quotate in relazione al compimento di operazioni destinate a influire sul prezzo degli strumenti finanziari riconducibili al Cliente.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i Reati presupposto sopra indicati.

2.4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Al fine di prevenire la diffusione e l'abuso di informazioni privilegiate, la Società ha adottato taluni presidi volti a costituire un sistema che garantisca la tutela della riservatezza delle informazioni dei clienti.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono, in particolare:

- mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti o preparati nel corso della propria attività lavorativa che riguardino clienti, loro società target e gli strumenti finanziari da questi emessi. A questo scopo le informazioni e i documenti contenuti nelle cartelle e nei fascicoli condivisi da un team devono essere conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività di consulenza e non devono essere rimossi o trasferiti, se non previa autorizzazione del Client Partner responsabile del progetto;
- astenersi dal raccomandare operazioni di investimento a soggetti terzi – ivi inclusi i propri familiari e affini, nonché i broker che gestiscono un portafoglio titoli con pieni poteri di investimento e senza pre-autorizzazione o ratifica – sulla base delle informazioni di cui si sia venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- comunicare al Client Partner responsabile di un progetto tutti i nominativi dei soggetti che siano venuti – a qualunque titolo – in contatto con (o a conoscenza di) informazioni privilegiate, ivi incluso il personale amministrativo;
- i Dipendenti della Società – all'atto dell'assunzione – sono tenuti a firmare un NDA che indica gli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti ad adempiere e con il quale si impegnano a non diffondere informazioni relative ai clienti al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni;

- coinvolgere la Capogruppo per la pubblicazione di comunicati stampa e verificare che tutte le informazioni ivi presenti siano accurate e rispondenti alla realtà.

In aggiunta a quanto sopra, (i) i Client Partner devono esaminare con cadenza settimanale – o con la diversa periodicità concordata – i mandati *prospect*, verificando l'eventuale rischio di insorgenza di conflitti di interesse; (ii) la Società prevede la protezione mediante *password* delle cartelle contenenti informazioni relative ai clienti, consentendovi l'accesso soltanto a soggetti autorizzati.

Infine, è fatto esplicito divieto di:

- utilizzare o comunicare informazioni privilegiate, comunque ottenute, al di fuori dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- raccomandare a chiunque operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- lasciare incustodita la documentazione della Società contenente informazioni privilegiate – o comunque sensibili per gli interessi dei clienti – in luoghi in cui potrebbe essere facilmente letta da persone che non sono autorizzate a conoscere tali informazioni;
- supportare un Cliente, nell'ambito delle attività di consulenza, nella redazione di comunicazioni (ad es., comunicati stampa, note integrative di bilancio, comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, ecc.) contenenti informazioni o notizie false o fuorvianti;
- diffondere informazioni false o fuorvianti riguardanti società (quotate e non quotate) o strumenti finanziari tramite qualsiasi mezzo di comunicazione.

2.5 REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001)

2.5.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato di omicidio colposo si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Tale reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato previsto dall'art. 590, co. 3, c.p. costituisce un'ipotesi doppiamente aggravata del reato di lesioni colpose, che si configura quando un soggetto cagiona ad altri lesioni gravi o gravissime, con una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi: «1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo». Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva: «1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

Esempio

La Società rinvia la messa a norma dell'impianto antincendio della sede della Società per risparmiare sui

relativi costi. A seguito di un corto circuito, scoppia un incendio e un Dipendente della Società decede o rimane ustionato.

2.5.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

I rischi di natura generica derivanti dall'attività di lavoro svolta presso la Società e gli uffici della Società sono già valutati e presidiati nei documenti aziendali adottati in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Modello.

Si rappresenta, inoltre, che la Società ha in previsione di trasferire i propri uffici presso i locali della Banca: in ragione di ciò, per la prevenzione dei Reati presupposto oggetto della presente Parte Speciale troveranno applicazione in prospettiva – oltre ai presidi indicati al paragrafo successivo – le procedure e i protocolli previsti dalla Banca per la gestione dei temi di salute e sicurezza sul lavoro.

Quanto ai soggetti, risultano maggiormente esposti al rischio di commissione di reati in tema di sicurezza sul lavoro, ciascuno secondo l'ampiezza della propria posizione di garanzia, il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, quali, a titolo indicativo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), il Medico Competente (M.C.), gli addetti al primo soccorso e gli addetti alle emergenze in caso d'incendio.

2.5.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Il Datore di Lavoro, unitamente agli altri responsabili della sicurezza – ciascuno nell'ambito delle responsabilità che gli sono attribuite per legge – devono:

- fornire ai Dipendenti – prima dell'avvio dell'attività lavorativa - i DPI più idonei a minimizzare o prevenire il rischio di infortuni in relazione alle specifiche attività da porre in essere;
- garantire il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ai luoghi di lavoro, anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria);
- monitorare le scadenze della S.C.I.A. antincendio e che la manutenzione ordinaria degli impianti avvenga secondo le tempistiche di legge;
- garantire la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione e aggiornamento della valutazione dei rischi, anche attraverso lo svolgimento di *audit* periodici da

- parte del R.S.P.P., il successivo monitoraggio delle azioni correttive eventualmente indicate e incontri con i R.L.S.;
- garantire idonei flussi comunicativi con il Medico Competente e l'R.S.P.P. in relazione ai risultati delle visite periodiche svolte sul personale aziendale conformemente alle tempistiche previste dal Decreto Sicurezza e dall'ulteriore normativa di settore, in modo da avere evidenza dei lavoratori per i quali sono state previste specifiche prescrizioni all'esito della sorveglianza sanitaria ed evitare, così, di destinarli a lavorazioni incompatibili;
 - garantire la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) del sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e condizioni igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro, affinché siano sempre conformi agli effettivi assetti organizzativi e sia chiaro a tutti i soggetti coinvolti quali siano i compiti che devono svolgere;
 - garantire un adeguato livello di informazione e di formazione del Personale sul sistema di gestione della salute e sicurezza della Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite, anche mediante affidamento delle attività formative ad un consulente esterno in possesso di idonei requisiti di qualificazione e onorabilità;
 - garantire un adeguato livello di vigilanza e verifica del rispetto e dell'efficacia delle procedure adottate.

2.6 REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001)

2.6.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, la prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche rispetto a tale fattispecie, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021 è prevista una pena più bassa quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel cambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per *trasferimento* si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione del reato di riciclaggio si richiede, pertanto, un *elemento aggiuntivo* rispetto al reato di ricettazione, cioè il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi.

Non può essere autore del reato di riciclaggio, tuttavia, chi abbia commesso o concorso a commettere il reato dal quale provengono le utilità riciclate.

Il reato punito dall'art. 648-ter c.p. si configura, invece, nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, è prevista anche qui una pena più bassa quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale.

Il reato, comunque, non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, inoltre, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza da reato del bene.

Il termine *impiegare* è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e

dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" si debba intendere "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante solo un utilizzo a fini di profitto.

Esempio

Un esponente della Società, nell'ambito dell'attività di consulenza ad un cliente nell'ambito di un'operazione di corporate finance,, fornisce indicazioni su come impiegare i proventi di un reato tributario in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Un esponente della Società, nell'ambito dell'attività di consulenza ad un cliente, fornisce indicazioni su come impiegare in attività economiche il denaro derivante dall'attività delittuosa del socio in affari di quest'ultimo.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La fattispecie è stata introdotta dall'art. 3 della legge 186/2014 al fine di superare uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal c.d. privilegio

dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile ai sensi degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 195/2021, il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa. Come già visto per le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., è prevista una pena più lieve nel caso in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Esempio

Un amministratore della Società, sapendo di aver ottenuto un significativo risparmio di imposta attraverso l'indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi di ricavi inferiori alla realtà, utilizza le somme corrispondenti al risparmio di imposta per effettuare investimenti.

2.6.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

Con riferimento ai reati individuati dall'art. 25-*octies* del Decreto, tra le attività maggiormente a rischio, si segnalano:

- la gestione dei pagamenti;
- la gestione dei rapporti con i clienti.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i Reati presupposto sopra indicati.

La Banca, come anticipato nella Parte Generale, svolge nell'interesse della Società verifiche AML e reputazionali sui potenziali clienti interessati a usufruire dei servizi di consulenza: a questo riguardo, la Società trasmette su base mensile alla funzione Compliance e AML della Banca le informazioni relative ai clienti (dati della società, relativi esponenti e titolari effettivi) che vengono poi processate dalla Capogruppo per verificare eventuali anomalie (soggetti con *bad reputation*, soggetti sanzionati, ecc.) e, in caso di *alert*, ridiscusse dai Client Partner per le valutazioni opportune.

La Banca, inoltre, verifica sui database l'eventuale ricorrenza di soggetti segnalati nelle *sanctions list* della UE e degli Stati Uniti.

Pertanto, ai fini della prevenzione dei Reati presupposto oggetto della presente Parte Speciale, trovano applicazione anche le procedure e i protocolli operativi predisposti dalla Banca e per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2.6.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Per la prevenzione dei Reati presupposto oggetto della presente Parte Speciale, tutti i Dipendenti della Società devono:

- partecipare obbligatoriamente a tutti i corsi di aggiornamento in materia AML organizzati dalla Capogruppo;
- consentire la tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e di controllo sulle attività e operazioni svolte;
- consentire la massima tracciabilità delle risorse economiche impiegate nell'ambito dell'attività aziendale;
- utilizzare esclusivamente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di pagamento delle fatture attive e passive, salvo quelle necessariamente per cassa, verificando che il conto del beneficiario o del disponente abbia attinenza con la società che deve ricevere o effettuare il pagamento;
- astenersi dal ricevere o gestire flussi di denaro dei quali si abbia motivo di sospettarne la possibile derivazione illecita;
- garantire una puntuale segregazione fra le funzioni di autorizzazione ed esecuzione delle spese.

È inoltre fatto divieto di:

- acquistare o ricevere beni o servizi in presenza di documentazione di acquisto palesemente incompleta o inesatta;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti per cassa, se non per particolari tipologie di acquisto.

2.7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)

2.7.1 LA FATTISPECIE DI REATO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,

quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'art. 377-bis c.p. tutela la genuinità della prova e, più in generale, l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'amministrazione della Giustizia, da tutte quelle condotte in grado di turbare la ricerca della verità nel processo.

La fattispecie ha natura sussidiaria, in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Si tratta di un reato comune, il cui elemento oggettivo è rappresentato dalla condotta di violenza o minaccia, oppure dalla promessa di danaro od altra utilità.

Il reato in parola non si configura quando il dichiarante ha l'obbligo di rispondere, ad es. se è testimone e non è prossimo congiunto o soggetto legato da vincolo di adozione, convivenza more uxorio o unione civile con la persona imputata.

Esempio

Un esponente della Società induce un Dipendente, imputato in un procedimento penale per reati commessi nel corso dell'attività aziendale, a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

2.7.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

Con riferimento al reato individuato dall'art. 25-*decies* del Decreto, l'unica Attività a rischio reato – peraltro di remota configurabilità – riguarda la gestione dei rapporti della Società con i Dipendenti coinvolti in procedimenti penali.

2.7.3 DIVIETI

È vietato qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di condotte che inducano taluno a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ovvero la tenuta di comportamenti – ivi inclusa la cancellazione dei dati o della corrispondenza intrattenuta con i clienti – in grado di interferire con il corretto svolgimento di specifiche attività dell'Autorità Giudiziaria, sia in fase investigativa sia in fase processuale.

2.8 DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001)

2.8.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, co.12-*bis*, D.lgs. 286/1998)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- d. a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- e. b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- f. c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

L'art.22 del D. Lgs. 286/1998 tutela l'esigenza di identificare lo straniero presente nel territorio dello Stato, il quale, per poter soggiornare legittimamente in Italia, deve essere in possesso di permesso di soggiorno, elemento che rappresenta uno dei requisiti per la conclusione di un contratto di lavoro. Ad essere punito, quindi, è il datore di lavoro che assuma alle proprie dipendenze, a tempo determinato o indeterminato, dietro la corresponsione di un compenso, uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia stato revocato, annullato o sia scaduto, senza che sia stato chiesto, entro i termini previsti, il rinnovo.

L'art.12 del suddetto decreto punisce, invece, coloro che, mediante modalità differenti, quali, ad esempio, il finanziamento o l'organizzazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, contribuiscono all'ingresso illegale, all'interno dello Stato italiano o di altro Stato, di persona che non sono cittadine di quello Stato e che non hanno un titolo di residenza permanente.

È punita, inoltre, la condotta di chi favorisca la permanenza degli stranieri, illegalmente presenti nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di tale straniero.

Esempio

La Società assume illegalmente un dipendente straniero privo del necessario permesso di soggiorno, promettendo allo stesso il silenzio circa l'assenza del requisito del permesso di soggiorno in cambio di una retribuzione inferiore a quella dovuta.

2.8.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ "A RISCHIO" DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

Con riferimento al reato individuato dall'art. 25-duodecies del Decreto, l'unica Attività a rischio reato è la selezione, assunzione, gestione e valutazione del Personale.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere il Reato presupposto sopra indicato.

2.8.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello – e in particolare coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del Personale, in primis i Client Partner – devono:

- indicare in ogni *job offer* (e segnalare durante le interviste ai candidati) che l'assunzione è subordinata alla verifica della documentazione attestante la regolarità del titolo di soggiorno sul territorio italiano;
- monitorare l'effettivo rinnovo del permesso di soggiorno, secondo i termini di legge, acquisendo copia della ricevuta postale della relativa domanda in prossimità della scadenza del titolo di soggiorno;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;
- garantire la conservazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione.

È inoltre fatto specifico divieto di:

- impiegare lavoratori stranieri con visto turistico.

2.9 REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001)

2.9.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d.l. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), ha previsto l'inserimento nel catalogo dei Reati presupposto anche taluni reati tributari, tra cui spicca il novellato art. 2

del D.lgs. 74/2000.

Tale reato sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi (ad es., l'I.R.E.S.) o l'I.V.A., avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ad es., scontrini, schede carburante, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, note di addebito/credito), indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti per fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena detentiva e, corrispondentemente, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto è però attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro.

L'offesa del reato consiste nella rappresentazione mendace della propria situazione reddituale, accompagnata da una condotta costituita dall'utilizzo di falsi documenti probatori, che rende assai più arduo per l'Amministrazione ricostruire la reale posizione del contribuente.

Il reato fa riferimento a qualsiasi dichiarazione fiscale - quindi non soltanto alla dichiarazione annuale dei redditi - e sanziona soltanto l'indicazione in essa di valori negativi che determinano o una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva (ad es., per effetto dell'incremento fraudolento dei costi sostenuti per generare il reddito), o un'imposta più bassa rispetto a quella invece dovuta (ad es., per effetto del calcolo di detrazioni indebite).

Quanto alle operazioni che, richiamate dalle fatture, devono risultare inesistenti, il reato sussiste sia nel caso di inesistenza totale dell'operazione economica, sia nel caso di inesistenza parziale (ad es., una compravendita di beni per un ammontare inferiore a quello indicato in fattura); l'inesistenza dell'operazione, poi, può essere sia oggettiva - laddove, cioè, la prestazione indicata in fattura non sia mai stata effettuata o lo sia stata in maniera diversa da come rappresentato - sia soggettiva - laddove, cioè, la prestazione, pur effettivamente avvenuta, sia intercorsa tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

Il reato in esame, da ultimo, è punito soltanto a titolo doloso.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 156/2022, recante disposizioni correttive e integrative della disciplina introdotta dalla direttiva per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea, c.d. P.I.F., è ammessa la punibilità del reato in esame anche nella forma del tentativo se (i) la condotta è posta in essere al fine di evadere l'I.V.A. nell'ambito di sistemi transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro della U.E., dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro; (ii) non è contestato anche il concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Esempio

La Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi taluni costi connessi a fatture emesse da Senior Advisor che corrispondono a prestazioni in realtà mai effettuate.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiore a quelli reali.

La legge 157/2019 ha incluso tra i Reati presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 3 del D.lgs. 74/2000: tale figura di dichiarazione fraudolenta rappresenta un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'art. 2 dello stesso decreto, perché qui la condotta sanzionata non è costituita dall'utilizzo di fatture false, ma dall'aver - alternativamente - realizzato operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, dall'essersi avvalsi di documenti falsi (ad es., fatture contraffatte) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Peraltro, è sanzionata sia la condotta di indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sia di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi. Diversamente dalla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel delitto in esame è prevista una duplice soglia di punibilità.

Come per l'art. 2 del D.lgs. 74/2000, anche per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il fatto si considera commesso "avvalendosi di documenti falsi" quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per un corretto inquadramento del reato, si deve segnalare che la legge qualifica come "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" le operazioni apparenti, diverse da quelle che si concretizzano in fatti di elusione fiscale (cioè nel ricorso a fatti, atti e contratti che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, hanno il solo scopo di realizzare un vantaggio fiscale indebito quale effetto dell'operazione), poste in essere

senza la volontà di realizzarle effettivamente, ovvero che sono riferite a soggetti fittiziamente interposti.

La legge, poi, offre alcuni riferimenti per la definizione dei “mezzi fraudolenti”: in positivo, si tratta di condotte artificiali attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà; in negativo, non sono rappresentati dalla semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o dalla sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In breve, la semplice sotto-fatturazione (il c.d. nero) non ricade nell’ipotesi in esame.

Il reato è punito soltanto a titolo doloso.

Anche in questo caso, il reato è punito soltanto a titolo doloso e, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 156/2022, è ammessa la punibilità anche del tentativo se (i) la condotta è posta in essere al fine di evadere l’I.V.A. nell’ambito di sistemi transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro della U.E., dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro; (ii) non vi è concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Esempio

La Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi un ammontare dei costi per i servizi IT resi dalla Banca superiore al reale, alterando i riferimenti previsti dal contratto siglato con la stessa per ostacolare l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della “trasparenza fiscale”, ossia dell’interesse dell’amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all’accertamento dell’an e del quantum debeatur a titolo di imposta (bene giuridico protetto).

Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai “documenti contabili” alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono. Ciò trova conferma nel fatto che il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto” e nel fine “di consentire l’evasione a terzi”, sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA.

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalle “scritture contabili” e dai “documenti di cui è obbligatoria

la conservazione” (e.g. documenti commerciali, previdenziali). Ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la Legge. Le scritture costituiscono lo strumento che i creditori e l’amministrazione finanziaria utilizzano per controllare l’andamento della gestione dell’impresa ed il giro d’affari della stessa. La ratio della norma risiede nella necessità di prevenire qualsiasi occultamento (o distruzione) di documenti che sia di ostacolo all’attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

In considerazione delle caratteristiche specifiche delle condotte sanzionate, si ritiene che il rischio di verifica del reato in esame sia già adeguatamente presidiato dai principi e dai divieti previsti per la conservazione, cura e custodia della documentazione, nonché per la gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria e amministrativa, di cui ai precedenti §§ 2.2.3 e 2.3.3.

2.9.2 GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI INVESTIS ADVISORY S.R.L.

Con riferimento ai reati individuati dall’art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto, tra le attività maggiormente a rischio, si segnalano:

- le attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Tutti gli amministratori e Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i Reati presupposto sopra indicati.

Come indicato nella Parte Generale, si rappresenta che la Società si avvale di un consulente esterno per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi.

2.9.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

In linea con la politica di minimizzazione dei rischi che la Società e il Gruppo adottano in materia fiscale, le attività relative alla predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sono improntate ai principi di segregazione delle funzioni e di massima riduzione dei rischi di *non compliance* fiscale.

Tutti i Destinatari del presente Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, alla formazione del bilancio, alla gestione del ciclo attivo e a quelle di finanza e tesoreria;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla normativa fiscale e, in particolare, provvedere al puntuale e corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sulla Società;

- fornire al consulente esterno e al revisore legale dei conti tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società, con modalità chiare e precise così da agevolarne i controlli;
- richiedere ai nuovi Fornitori di servizi caratterizzati dall'impiego massiccio di manodopera copia delle ultime tre liquidazioni trimestrali dell'I.V.A., nonché ogni ulteriore documentazione societaria (ad es., statuto, bilanci, richiesta della visura della società e del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC) che appaia utile a verificarne l'effettiva operatività;
- prestare la massima attenzione per evitare di compensare debiti fiscali con crediti la cui compensabilità non sia certa e, in caso di dubbio, confrontarsi con il consulente fiscale esterno;
- con riferimento alla gestione finanziaria, assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni monetarie, provvedendo altresì allo svolgimento dei controlli necessari a garantire la trasparenza dei flussi finanziari (ad esempio, frequente riconciliazione dei dati contabili; elaborazione e conservazione di un efficace supporto documentale per assicurare la ricostruibilità *ex post* dei processi decisionali, ecc.);
- rimborsare spese di trasporto, *accomodation* e vitto soltanto se supportate da idonei giustificativi.

È inoltre fatto specifico divieto di:

- remunerare i *Senior Advisors* o gli *Industry Experts* in misura incongrua rispetto all'effort da questi speso nell'attività di consulenza con la finalità di abbattere il carico di imposta;
- apportare modifiche ai documenti archiviati, in modo da ostacolare la tracciabilità delle decisioni assunte e dei procedimenti seguiti;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie documenti falsi;
- detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria documenti falsi;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti su beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di eventuali debiti tributari della stessa.

2.9 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

L'art. 24-ter del Decreto richiama come Reato presupposto anche l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. La fattispecie è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Come detto nella Parte Generale del Modello, l'associazione per delinquere potrebbe rilevare sia come

modalità di realizzazione dei Reati presupposto tassativamente individuati dalla legge, sia come fattispecie idonea ad estendere la portata applicativa del Decreto 231 a fattispecie delittuose ulteriori.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che secondo un orientamento della giurisprudenza non potrebbe darsi rilevanza – quali delitti “scopo” dell’associazione per delinquere – a Reati presupposto non previsti dal Decreto 231 o da altre specifiche disposizioni di legge, a pena di trasformare l’art. 416 c.p. in una disposizione “aperta”, violando il principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.lgs. 231/2001 (in questo senso, Cass. sez. VI pen., 20 dicembre 2013, n. 3635).

La tesi sembra trarre ulteriore conferma dalla giurisprudenza che, qualificando il reato associativo come autonomamente generativo di profitti confiscabili, collega la misura ablativa della confisca ex art. 19 del Decreto 231 solo a tale reato e non anche agli eventuali reati “scopo” non previsti dal Decreto 231 (recentemente, Cass. sez. III pen., 23 novembre 2015, n. 46162).

Un orientamento più recente della giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto la legittimità di una contestazione nei confronti di un ente del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di Reati presupposto non compresi tra quelli espressamente richiamati dal Decreto 231, ritenendo che *«la realizzazione del programma criminoso, e dunque degli illeciti effettivamente posti in essere, viene in rilievo non al fine di valutare la responsabilità della persona giuridica per ciascuno di essi, ma solo nei limiti in cui i medesimi abbiano apportato un vantaggio patrimoniale»*. Allo stesso tempo, però, questo filone interpretativo ha chiarito che l’ente non è tenuto a svolgere una (pressoché impossibile) mappatura dei rischi riferiti ai reati-scopo, di qualunque natura essi siano, dovendo unicamente predisporre regole volte a prevenire il fenomeno associativo (in questo senso, Cass. sez. III pen., 4 marzo 2020, n. 8785).

Pertanto, ai fini del presente Modello, (i) i principi, le regole e i divieti individuati per la prevenzione dei Reati presupposto commessi in forma monosoggettiva nelle Attività a rischio reato si applicano ai medesimi fatti anche se commessi da un’associazione criminosa nell’interesse della Società e (ii) per la prevenzione del reato di cui all’art. 416 c.p. in quanto tale, la Società impone il rispetto dei principi di segregazione delle funzioni e tracciabilità delle operazioni in tutte le Attività a rischio reato.

3 RINVIO AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E ALLE PROCEDURE DEL GRUPPO

In relazione ai Reati presupposto non considerati ai precedenti paragrafi, perché ritenuti di improbabile realizzabilità alla luce delle caratteristiche del *business* di INVESTIS ADVISORY S.R.L., si rinvia alle regole generali di condotta disciplinate dal Codice Etico e di Comportamento e alle specifiche procedure e protocolli del Gruppo applicabili alla Società, fermo restando che è in ogni caso fatto obbligo agli amministratori e a tutti i Dipendenti e Soggetti Terzi operanti – a qualunque titolo – in nome o per conto della Società, di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in ogni giurisdizione in cui dovessero prestare la propria attività.

L'Organismo di Vigilanza, qualora ravvisi l'esigenza di aggiornare il presente Modello in relazione a taluno dei Reati 231 ivi non specificamente considerati, provvederà ad inviare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di sua competenza.